COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 27.02.1997
COM(97) 23 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

# RELATIVA ALL'APPLICAZIONE

# DELLE DIRETTIVE

# 75/439/CEE, 75/442/CEE, 78/319/CEE e 86/278/CEE

# SULLA POLITICA IN MATERIA DI RIFIUTI

# INTRODUZIONE

L'obbligo degli Stati membri di presentare periodicamente alla Commissione una relazione sull'attuazione della legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti rappresenta uno strumento prezioso per verificare l'applicazione della politica in questo settore. Tuttavia, l'esperienza pratica e i risultati ottenuti sono stati estremamente deludenti.

Le relazioni in questione dovrebbero consentire di valutare lo stadio di attuazione della legislazione comunitaria in tutto il territorio dell'Unione, di garantire la massima trasparenza e fornire all'opinione pubblica lo strumento informativo in quest'ambito. A ciò si aggiunge che una gestione efficace dei rifiuti, che garantisca al contempo il corretto funzionamento del mercato interno, richiede un vasto processo di controllo; finora, quest'ultimo obiettivo non è stato, tuttavia, raggiunto. Dal 1975 è stata pubblicata un'unica relazione incentrata sulle risposte fornite da sette Stati membri e riguardante, molto sinteticamente, quattro direttive nel settore dei rifiuti (SEC 89/1455 def.).

Per superare le disparità tra le disposizioni che prevedono gli obblighi suddetti, sia per quanto riguarda la periodicità che il contenuto della relazione, nel 1991 il Consiglio ha adottato la direttiva 91/692/CEE per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. Per quanto riguarda il settore dei rifiuti, sono state presentate relazioni nazionali triennali ricavate da un questionario preparato dalla Commissione. La pubblicazione da parte della Commissione dei primi rapporti sintetici in questo settore, riguardanti il periodo 1995-1997, è prevista per la metà del 1999.

La presente comunicazione intende informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'applicazione delle direttive del Consiglio indicate di seguito, avvenuta tra il 1989 e il 1994: direttiva 75/439/CEE[1] concernente l'eliminazione degli oli usati; direttiva 75/442/CEE[2] relativa ai rifiuti; direttiva 86/278/CEE[3] concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; direttiva 78/319/CEE[4] relativa ai rifiuti tossici e nocivi. In questo modo si evita qualsiasi sovrapposizione con la relazione che deve essere preparata ai sensi della direttiva 91/692/CEE.

La relazione non riguarda l'Austria, la Svezia e la Finlandia, visto che questi paesi hanno aderito all'Unione europea solo il 1° gennaio 1995.

---

1 GU L 194 del 25.7.1975, pag. 31.

2 GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

3 GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.

4 GU L 84 del 31.3.1978, pag. 43.

# DIRETTIVA 75/442/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA AI RIFIUTI, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 91/156/CEE

## I. INTRODUZIONE

La direttiva 75/442/CEE rappresenta il quadro legislativo della politica comunitaria in materia di gestione dei rifiuti. Entrata in vigore nel 1977, nel 1991 è stata modificata per tener conto delle nuove situazioni venutesi a creare ed inserirvi i principi guida indicati nella strategia comunitaria relativa alla gestione dei rifiuti del 1989: prevenzione, recupero e smaltimento finale.

La direttiva contiene gli elementi principali su cui si basa la politica comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, segnatamente:

- definizione del termine "rifiuti";

- introduzione di una terminologia comune, in particolare per le operazioni di recupero e smaltimento finale e le varie categorie di rifiuti inserite nell'elenco istituito con decisione 94/3/CE della Commissione;

- definizione di una scala di priorità per tutte le politiche in materia di gestione dei rifiuti, tesa a favorire principalmente la prevenzione, in secondo luogo il recupero e infine lo smaltimento finale senza rischi;

- consacrazione dei principi di vicinanza e autosufficienza applicati ai rifiuti destinati allo smaltimento finale e possibilità di creare una rete integrata e consona di impianti di smaltimento;

- obbligo degli Stati membri di predisporre piani di gestione dei rifiuti, elemento fondamentale per realizzare la politica del settore;

- messa in atto di una procedura di autorizzazione obbligatoria per le imprese che svolgono operazioni di smaltimento o recupero, oltre che di un sistema di registrazione e controllo periodico delle suddette operazioni.

L'articolo 16 della direttiva stabilisce che, a scadenze triennali, gli Stati membri presentino alla Commissione una relazione sui provvedimenti adottati per l'attuazione della direttiva medesima e la Commissione è tenuta a pubblicare una relazione sintetica.

Nonostante l'obbligo in questione e le ripetute richieste della Commissione, solo nove dei dodici Stati membri interessati - Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito - hanno inviato le loro relazioni. Data la situazione, e tenuto anche conto che la direttiva 75/442/CEE è stata modificata dalla direttiva 91/156/CEE, che non è stata recepita da tutti gli Stati membri, l'uniformità e la precisione della relazione in questione possono risultare in qualche modo compromesse.

## II. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA DIRETTIVA

### II.1 Definizione di "rifiuto" e Catalogo europeo dei rifiuti ((articolo 1, lettera a)

Ai sensi della direttiva in questione, per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie di rifiuti riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. In applicazione dell'articolo 1, lettera a), secondo comma, la Commissione ha adottato la decisione 94/3/CE, che istituisce il Catalogo europeo dei rifiuti (CER). La definizione e l'elenco in questione, uniti alla definizione e all'elenco dei rifiuti pericolosi, perseguono un doppio obiettivo: la tutela dell'ambiente e la creazione e il funzionamento del mercato interno.

Nonostante tali disposizioni, la Commissione registra una notevole divergenza terminologica tra gli Stati membri. Anche la classificazione dei rifiuti varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro, sia a livello di nomenclatura che di contenuto. Finora, nessuno dei dodici Stati membri cui si riferisce la relazione ha recepito il CER nel proprio diritto interno: alcuni vi fanno riferimento nei testi di recepimento della direttiva, come nel caso della legislazione irlandese approvata di recente, anche se il CER non è stato ancora pubblicato in questo Stato membro. Per il momento, se gli Stati membri ritengono che gli elenchi non rispecchino interamente o correttamente il concetto di "rifiuti" da essi sostenuto, sono autorizzati a mantenere o adottare disposizioni nazionali più rigorose, che devono tuttavia essere notificate alla Commissione.

In **Belgio**, la legislazione fiamminga e quella della regione di Bruxelles riprendono gli elementi della definizione comunitaria, mentre non vi è menzione del CER. La legislazione vallona non definisce invece il termine "rifiuti" e si limita a far riferimento ad un elenco, che non recepisce il CER.

La legislazione **danese** riprende alla lettera la formulazione del testo della direttiva 91/156/CEE, ma fa riferimento a un elenco di categorie di rifiuti e non traspone il CER.

Anche la legislazione **tedesca** riprende la definizione comunitaria, senza far riferimento al CER. Viene inoltre introdotta la distinzione tra "rifiuti destinati al recupero" e "rifiuti destinati allo smaltimento", che non corrisponde a quella della direttiva.

Secondo la legislazione **spagnola**, per rifiuto s'intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi conformemente alle disposizioni in vigore. Questa definizione corrisponde a quella introdotta dalla direttiva 75/442/CEE prima della modifica, senza tener conto dei nuovi elementi introdotti dalla direttiva 91/156/CEE. Non viene inoltre nominato il CER. La situazione è analoga in **Grecia** e in **Portogallo**.

In base alla legislazione **francese**, un rifiuto è qualsiasi residuo del processo di produzione, trasformazione o utilizzazione, qualsiasi sostanza, materiale, prodotto o, più in generale, qualsiasi bene mobile abbandonato, che il detentore decida di abbandonare. Il CER non è stato recepito in Francia.

La legislazione **irlandese** ha ripreso la definizione comunitaria di rifiuti. Il testo irlandese aggiunge, tuttavia, alla formulazione comunitaria un concetto di presunzione che non compare nel testo comunitario: si presume infatti che le sostanze o gli oggetti trattati come rifiuti siano, fino a prova contraria, dei rifiuti. La legislazione irlandese cita espressamente il CER, che non è stato tuttavia pubblicato in Irlanda.

Per la legislazione **italiana**, un rifiuto è qualsiasi sostanza o materiale residuo derivante da un processo di produzione o consumo che possa essere destinato al riutilizzo. Inoltre, non sono compresi nella definizione, e dunque non sono disciplinati dalla direttiva, i materiali e le sostanze aventi una qualifica commerciale riconosciuta ufficialmente da borse merci, tariffari doganali o elenchi speciali delle Camere di commercio.

Secondo la legislazione **lussemburghese**, per residuo s'intende qualsiasi sostanza od oggetto appartenente alle categorie definite dalla legislazione stessa e, in generale, qualsiasi bene mobile abbandonato o che il detentore abbia deciso di abbandonare o di cui sia obbligato a disfarsi. Sono considerati rifiuti anche i prodotti e le sostanze destinati al recupero, finché essi, e le materie prime secondarie o l'energia ricavate dal trattamento di recupero, non vengono reintrodotti nel circuito economico. La legislazione definisce anche vari tipi di rifiuti (domestici e ingombranti, assimilati, problematici, inerti, pericolosi, industriali, ospedalieri, organici e finali).

Le legislazioni dei **Paesi Bassi** e del **Regno Unito** (fatta eccezione per l'Irlanda del Nord, ove la direttiva 91/156/CEE non è stata ancora trasposta) accolgono gli elementi della definizione comunitaria del termine "rifiuto", ma non menzionano il CER.

## II.2 Priorità dei principi della politica di gestione dei rifiuti e relativa attuazione (articoli 3 e 4)

Come annunciato nella strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti del 1989 (SEC 89/934 def.), rivista nel riesame della stessa strategia (COM (96) 399 def.) e sulla base degli articoli 3 e 4 della direttiva, la politica comunitaria sulla gestione dei rifiuti deve, innanzitutto, tendere ad evitare la produzione di rifiuti e a ridurne la pericolosità, prima di prendere in considerazione la possibilità di recuperarli o sottoporli allo smaltimento finale. Gli Stati membri devono adottare le misure più opportune ed informarne la Commissione, al fine di incentivare questa scala di priorità e garantire che le operazioni in questione non rappresentino un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

In **Belgio**, un atto della regione di Bruxelles del 1991 traspone queste disposizioni. Va tuttavia sottolineato che il concetto di smaltimento ivi contenuto comprende la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti, a prescindere dal fatto che essi siano soggetti a recupero, riciclaggio, riutilizzo, reimpiego diretto o a qualsiasi altra forma di recupero. Nella regione fiamminga, le disposizioni sono recepite con un decreto del 1981, modificato, che vieta, da un lato, l'ammasso o lo smaltimento dei rifiuti in violazione delle disposizioni giuridiche e, dall'altro, impone alle persone che gestiscono o smaltiscono i rifiuti di ridurre al massimo i rischi per la salute e per l'ambiente. Nella regione vallona, un decreto del 1985, modificato, prevede, tra gli obiettivi, di prevenire la produzione dei rifiuti, di incentivarne il riciclaggio e il recupero dell'energia e delle materie e, infine, di organizzare lo smaltimento dei rifiuti. Il decreto in questione recepisce solo parzialmente l'articolo 3 della direttiva, in quanto non riprende i metodi e i mezzi ivi specificati per perseguire gli obiettivi fissati. Il decreto non indica inoltre chiaramente un ordine di priorità.

In **Danimarca**, i principi della gerarchia comunitaria non sono contenuti nel testo di recepimento, bensì nella legislazione più generale relativa alla tutela dell'ambiente. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'articolo 3 della direttiva sono stati adottati piani nazionali nel settore delle tecnologie pulite e del recupero dei rifiuti.

Dal 1986 la legislazione **tedesca** ha invece accolto la scala di priorità comunitaria: essa prevede infatti che si debba innanzitutto evitare la produzione di rifiuti. Tra gli interventi atti ad impedire la produzione di rifiuti derivanti dai circuiti chiusi di sostanze all'interno di un impianto (*Kreislaufführung*) la legge del 1994, che entrerà in vigore alla fine del 1996, annovera la progettazione dei prodotti e il comportamento dei consumatori, che dovrebbero privilegiare i prodotti che comportano una minor produzione di rifiuti. La legislazione tedesca stabilisce inoltre che, di fronte all'alternativa tra riciclaggio e recupero, si privilegi sempre l'operazione meno dannosa per l'ambiente.

La legislazione **francese** riprende gli obiettivi previsti dall'articolo 3 della direttiva. Per quanto riguarda la necessità di prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, si precisa che l'impegno sarà essenzialmente diretto alla fabbricazione e alla distribuzione dei prodotti. Vengono infatti fissate disposizioni relative alla produzione e alla distribuzione dei prodotti che generano rifiuti, oltre che in materia di recupero; nel caso dei prodotti in questione, la legge regolamenta le modalità d'impiego di alcuni materiali, elementi o risorse energetiche, al fine di agevolarne il recupero e la sua attuazione comporta l'adozione di decreti da parte del Consiglio di Stato. L'agenzia nazionale per l'ambiente e la gestione energetica - *Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie* - è responsabile, in particolare, di incentivare le azioni che limitino la produzione di rifiuti, nonché il relativo smaltimento, recupero e valorizzazione. Il diritto francese ha recepito anche il principio contenuto nell'articolo 4 della direttiva, ovvero dello smaltimento che non comporti rischi per l'ambiente e stabilisce pertanto che chiunque produca o detenga rifiuti, in condizioni tali da provocare effetti dannosi sul suolo, sulla flora e sulla fauna, da degradare i siti o il paesaggio, da inquinare l'aria o le acque, da produrre inquinamento acustico o cattivi odori e, in generale, da rappresentare una minaccia per la salute umana e per l'ambiente, deve provvedere personalmente o incaricare terzi dello smaltimento, secondo modalità che evitino le ripercussioni in questione. Per quanto riguarda i provvedimenti necessari a vietare l'ammasso, il rifiuto e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti, la legislazione disciplina i casi in cui questi vengono ammassati, depositati o trattati in

violazione delle prescrizioni giuridiche, demandando all'autorità incaricata del controllo la possibilità di garantire d'ufficio lo smaltimento, imputandone i costi ai responsabili.

Il diritto **lussemburghese** ha recepito le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva.

Nei **Paesi Bassi**, il capitolo della *Wet milieubeheer* relativo ai rifiuti riprende la scala di priorità fissata dal diritto comunitario. Al fine di incentivare la prevenzione e il recupero dei rifiuti, l'industria e le autorità competenti possono stipulare accordi facoltativi (*convenant*).

Il **Regno Unito**, ad eccezione dell'Irlanda del Nord, accoglie le priorità comunitarie.

Per quanto riguarda la situazione degli **altri Stati membri**, è difficile valutare in che misura essi si siano conformati al principio delle priorità e alle misure adottate per incentivarle, soprattutto perché mancano i dati e perché la direttiva 91/156/CEE non è ancora stata recepita. A questo proposito, le legislazioni di Grecia, Spagna, Irlanda e Italia non prevedono la gerarchia di priorità comunitarie in materia di gestione dei rifiuti. Un'analisi approfondita dei piani di gestione dei rifiuti consentirebbe di ottenere una visione più appropriata di quanto sia in atto per promuovere gli obiettivi contenuti negli articoli 3 e 4 della direttiva, ma al momento attuale la Commissione non è ancora in grado di procedere ad un'analisi di questo tipo (cfr. il paragrafo 2.5).

## II.3 Creazione di una rete integrata di impianti di smaltimento e applicazione dei principi dell'autosufficienza e della vicinanza (articolo 5)

Per contribuire all'obiettivo generale di ridurre al minimo i movimenti di rifiuti, l'articolo 5 della direttiva introduce il principio della vicinanza, nel senso che i rifiuti devono essere smaltiti in uno degli impianti appropriati più vicini.

Questo principio è integrato da quello dell'autosufficienza, contenuto nel medesimo articolo. Esso prevede che la Comunità nel suo insieme debba cercare di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e che i singoli Stati membri debbano mirare al conseguimento di tale obiettivo: questa disposizione riflette pertanto il concetto generale secondo il quale i rifiuti prodotti all'interno della Comunità non dovrebbero essere smaltiti al di fuori del suo territorio.

Al fine di tradurre, per quanto possibile, in pratica questi due principi, lo stesso articolo stabilisce la necessità di creare una rete integrata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Tali impianti devono essere dotati di capacità sufficiente ed essere conformi al diritto comunitario in materia di autorizzazioni, tecnologie impiegate, emissioni nell'ambiente, ecc.

In **Belgio**, un decreto della regione fiamminga del 1981, modificato, stabilisce che il governo fiammingo può vietare o regolamentare l'importazione e l'esportazione dei rifiuti, conformemente al regolamento (CEE) n. 259/93. Un decreto del governo vallone del 1985, modificato, stabilisce che il governo regionale può fissare le condizioni per il trasferimento dei rifiuti al di fuori del territorio regionale; l'esecutivo può inoltre imporre norme particolari in merito all'utilizzo di discariche controllate, di depositi e di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti da altri Stati e regioni. In base a questo principio, con decisione del 19 marzo 1987 è vietato importare nella regione vallona rifiuti da smaltire provenienti da altri Stati. La Corte di giustizia ha ritenuto tale atto compatibile con gli articoli 30-36 del trattato, per quanto riguarda i rifiuti diversi da quelli tossici e nocivi, fondando la decisione principalmente sui principi dell'autosufficienza e della vicinanza. Sono stati inoltre stipulati accordi interregionali, della durata di cinque anni rinnovabili, per la gestione dei rifiuti, in base ai quali ogni regione provvederà, nei limiti del possibile, a smaltire i propri rifiuti all'interno del proprio territorio. Infine, qualora esistano le necessarie capacità di smaltimento, saranno privilegiati i rifiuti provenienti da un'altra regione rispetto a quelli provenienti da un altro Stato.

La **Danimarca**, che è autosufficiente in fatto di smaltimento dei rifiuti, ha adottato provvedimenti per creare una rete adeguata di impianti di smaltimento, in particolare piani di gestione e accordi di cooperazione tra imprese incaricate della gestione dei rifiuti: in questo modo si garantisce l'utilizzo ottimale delle capacità disponibili e una discarica valida dal punto di vista ambientale.

In **Germania**, i rifiuti da smaltire sono stati esportati soprattutto nei Paesi Bassi, in Belgio e in Francia. Inoltre, i provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 5 riguardano in particolare accordi di cooperazione tra imprese dei vari *Länder*, responsabili del trattamento di rifiuti speciali, e tra gli stessi *Länder*, per garantire un utilizzo ottimale delle capacità disponibili (discariche sotterranee, impianti termici, ecc.), la creazione di società comuni per il trattamento dei rifiuti speciali, la pianificazione in materia di discariche e impianti di trattamento dei rifiuti provenienti da altri impianti di trattamento e la scelta dei siti più idonei e delle tecnologie da applicare.

Tra gli obiettivi fissati dalla legislazione **francese** figura l'organizzazione del trasporto di rifiuti e la riduzione della distanza da percorrere e del volume degli stessi. In questo senso, l'autorità amministrativa competente ha predisposto piani contenenti le priorità da seguire per perseguire l'obiettivo in questione e le azioni da intraprendere per garantirne la realizzazione. I piani in questione, che devono fissare le condizioni per lo smaltimento di alcune categorie di rifiuti, devono inoltre puntare a creare gruppi coordinamenti di impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti.

In **Lussemburgo** si stanno realizzando o sono in via di progettazione vari piani in materia di smaltimento dei rifiuti: creazione di una discarica nazionale per i rifiuti di origine industriale a Haebicht, risanamento e ampliamento della discarica per rifiuti domestici di Muertendall, modernizzazione dell'inceneritore di rifiuti domestici di Leudelange, impianti regionali di compostaggio, rete nazionale di discariche per la raccolta differenziata in container, ecc. Secondo le stime relative al 1994, il Lussemburgo è autosufficiente per il 73% nel caso dei rifiuti domestici e assimilati, e per il 52% nel caso dei rifiuti pericolosi.

Nei **Paesi Bassi**, nel 1994 circa il 12% dei rifiuti pericolosi prodotti veniva esportato e circa la stessa quantità veniva importata. Non esistono dati sul trasferimento dei rifiuti non pericolosi, anche se l'istituto RIVM stima che i movimenti di importazione/esportazione di questo tipo di rifiuti si equivalgano.

Il **Regno Unito** calcola che il 98,7% dei rifiuti prodotti viene eliminato o recuperato al suo interno. Le modalità di eliminazione più comunemente usate nel Regno Unito sono la discarica e lo smaltimento in mare.

Per quanto riguarda l'applicazione dei principi della vicinanza e dell'autosufficienza negli **altri Stati membri**, la Commissione dispone soltanto di informazioni frammentarie. Nonostante ciò, si può sin d'ora concludere che gli sforzi intrapresi per creare una rete integrata di impianti di smaltimento si sono rivelati insufficienti. Questi paesi non hanno adottato provvedimenti specifici a tal fine e il sistema attuale si basa ancora sulle discariche comunali, molte delle quali presentano gravi problemi di ubicazione e funzionamento.

## II.4 Autorità competenti (articolo 6)

In virtù dell'articolo 6, gli Stati membri istituiscono o designano la o le autorità competenti responsabili dell'attuazione della direttiva.

In **Belgio**, la politica in materia di gestione dei rifiuti è competenza della regione di Bruxelles, della regione fiamminga e di quella vallona. La raccolta dei rifiuti spetta invece ai comuni.

In **Danimarca** vi sono 275 autorità competenti a livello locale (*Kommune*), 14 a livello regionale (*Amter*) e un'autorità a livello nazionale. La competenza in materia di programmi di gestione dei rifiuti è ripartita tra livello locale e nazionale, mentre le procedure di autorizzazione e registrazione spettano alle amministrazioni locali e regionali.

In **Germania** vi sono 485 autorità competenti a livello locale, 32 a livello regionale e 16 presso i *Länder*. Tutte sono competenti in materia di piani di gestione, ad eccezione di quella federale. Le autorità regionali e comunali condividono le competenze in materia di concessione delle autorizzazioni allo smaltimento e al recupero, oltre che la registrazione delle esenzioni. La registrazione degli stabilimenti o delle imprese avviene invece a livello locale.

La legislazione **greca** nomina le autorità responsabili a livello locale, regionale e nazionale, segnatamente: a livello nazionale, il Ministero dell'ambiente, che stabilisce le disposizioni tecniche generali per lo smaltimento dei rifiuti; a livello regionale, l'Unione delle amministrazioni comunali di ogni prefettura e, in mancanza di essa, un gruppo di servizi periferici dei ministeri della sanità, dell'economia, degli interni, dell'agricoltura e dell'ambiente. Queste autorità preparano i piani di gestione dei rifiuti su scala regionale.

L'autorità competente **spagnola** a livello nazionale è rappresentata dal Ministero dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'ambiente, che è competente in particolare in materia di pianificazione generale e di trasferimento dei rifiuti, sia quelli comunali che quelli tossici e nocivi. A livello regionale vi sono 19 autorità competenti, corrispondenti alle varie *Comunidades Autónomas*, che elaborano i programmi regionali per la gestione dei rifiuti comunali e pericolosi e autorizzano e registrano le operazioni previste dagli articoli 9, 10 e 12 della direttiva in materia di rifiuti tossici e nocivi. Le province, che ammontano a 43 escluse quelle appartenenti a comunità autonome costituite da un'unica provincia, possono preparare piani per la gestione dei rifiuti comunali nell'ambito della loro giurisdizione. Gli 8 066 comuni sono responsabili dei programmi di gestione dei rifiuti comunali e delle autorizzazioni contemplate dagli articoli 9 e 10 della direttiva, per questo tipo di rifiuti.

In **Francia** le autorità competenti sono rappresentate dai prefetti dei dipartimenti (99 in tutto), incaricati dei piani di gestione dei rifiuti domestici e assimilati, e dai prefetti delle regioni (22), responsabili dei piani di gestione dei rifiuti non domestici e assimilati. Le autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero vengono concesse sia a livello di regioni che di dipartimenti. Lo smaltimento dei rifiuti rappresentati dall'abbandono di imballaggi di prodotti, indipendentemente dalla fase di fabbricazione o commercializzazione, e diversi da quelli derivanti dal consumo o dall'utilizzo domestici, deve avvenire in un impianto cui sia stato rilasciato un permesso, una dichiarazione o un'autorizzazione da parte del prefetto di un dipartimento. Le attività di trasporto, commercio o mediazione di rifiuti di imballaggi di origine industriale e commerciale sono soggette a una dichiarazione del prefetto del dipartimento presso cui ha sede il dichiarante.

In **Irlanda**, la legislazione precedente designava le autorità locali e il Ministero dell'ambiente quali autorità competenti. Successivamente, sono state demandate alcune competenze all'*Irish Environmental Protection Agency*, creata nel 1992. Ai sensi della *Irish Waste Bill* del 1995, le autorità competenti saranno le autorità locali e l'Agenzia in questione.

Lo Stato **italiano** è responsabile di una serie di attività di natura generale, come la definizione di criteri generici in materia di smaltimento dei rifiuti, l'opera di coordinamento dei piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti e altro. Le regioni provvedono ad elaborare i piani di gestione dei rifiuti e a concedere le autorizzazioni; le province si occupano del controllo dello smaltimento e i comuni garantiscono lo smaltimento dei rifiuti comunali, direttamente o attraverso imprese specializzate.

I 118 comuni **lussemburghesi** garantiscono la gestione dei rifiuti ingombranti e di quelli ad essi assimilati che si trovano sul loro territorio ma, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, l'unica autorità competente è il Ministero dell'ambiente, incaricato di rilasciare le autorizzazioni per le operazioni di smaltimento e per la registrazione delle esenzioni alle autorizzazioni. I piani di gestione sono elaborati dall'Amministrazione dell'ambiente, alle dipendenze del Ministero dell'ambiente. Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva in Lussemburgo non si effettua la registrazione degli impianti o delle imprese.

Le autorità competenti dei **Paesi Bassi** sono, rispettivamente, il Ministero dell'ambiente per il governo centrale, le 12 province e i circa 600 comuni (*Gemeenten*). L'autorità centrale e le province devono predisporre piani di gestione dei rifiuti, mentre i comuni possono farlo in via facoltativa.

In **Portogallo**, le autorità locali (*autarquias locais*) si incaricano della raccolta e del trattamento adeguato dei rifiuti comunali nell'ambito delle rispettive giurisdizioni. A livello nazionale, la Direzione generale dell'ambiente ha il compito di elaborare il piano nazionale di gestione dei rifiuti, che deve essere approvato con un regolamento congiunto (*Portaria*) dei ministeri dell'industria e dell'energia, della sanità e dell'ambiente e delle risorse naturali. I piani settoriali vengono preparati dalla Direzione generale dell'industria nel caso dei rifiuti di origine industriale, dalla Direzione generale della sanità per quelli ospedalieri e dagli enti locali nel caso dei rifiuti urbani.

Il **Regno Unito** conta 220 autorità competenti che regolamentano la gestione dei rifiuti a livello locale (*County Councils* e *District Councils*) e si occupano dei piani di gestione dei rifiuti. Il Segretario di Stato per l'ambiente prepara invece un piano di esportazione e importazione dei rifiuti. Per il 1996 è prevista la creazione di tre agenzie per l'ambiente, che dovrebbero assumersi alcune delle funzioni finora svolte dalle autorità locali.

## II.5 Elaborazione dei piani di gestione dei rifiuti (articolo 7)

Ai sensi dell'articolo 7, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti elaborino uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino, fra l'altro, il tipo, la quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, i requisiti tecnici generali, tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare e i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento. Essi devono inoltre provvedere a darne notifica alla Commissione. Dall'adozione della direttiva, avvenuta nel 1975, gli Stati membri si sono dimostrati restii a rispettare tale obbligo: l'Italia e la Grecia non hanno ancora notificato il piano in questione e ancor oggi solo pochi Stati membri hanno preparato e notificato alla Commissione piani riguardanti tutte le categorie di rifiuti richieste per tutto il loro territorio. Per questo la Commissione ha avviato varie procedure d'infrazione nei confronti di alcuni Stati membri. Ne consegue che non è stato ancora possibile procedere ad una valutazione globale di conformità all'articolo 7 in questione.

I piani pervenuti alla Commissione mettono in luce l'esistenza di notevoli divergenze. Per quanto concerne l'applicazione a livello territoriale, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione un unico piano riguardante tutto il territorio nazionale (come nel caso della Danimarca e del Lussemburgo), mentre altri hanno inviato piani a livello locale (il Regno Unito, ad esempio, ne ha oltre un centinaio). Spesso i piani nazionali vengono realizzati attraverso piani regionali, come nel caso della Spagna, il cui piano nazionale per i rifiuti pericolosi rimanda ai vari programmi elaborati dalle *Comunidades Autónomas*, ma finora la Commissione non ha ricevuto alcuna notifica in merito. Sotto il profilo della durata, l'arco di tempo considerato varia tra i cinque e i vent'anni, come nel caso del piano di smaltimento dell'*Inverness District Council* nel Regno Unito; alcuni piani prevedono invece una revisione a scadenze triennali. Infine, l'oggetto e i titoli dei piani possono essere quanto mai diversi: piani per l'eliminazione dei rifiuti e piani di sviluppo (Regno Unito), piani per i rifiuti domestici (Francia), piano di assetto (Lussemburgo), piano per la prevenzione e la gestione dei rifiuti (regione di Bruxelles), piano relativo alle tecnologie pulite e piano di recupero dei

rifiuti (Danimarca), piano per i rifiuti nocivi (Spagna), piano per i rifiuti speciali (Irlanda e Germania), piano di gestione dei rifiuti delle imbarcazioni (Brema), ecc.

Il piano rappresenta uno strumento di pianificazione indispensabile di qualsiasi politica di gestione dei rifiuti, ma è essenziale anche per poter creare una rete adeguata di impianti di trattamento dei rifiuti. Perché questa politica possa essere messa in atto, è necessario che i criteri relativi al contenuto dei piani stessi trovino una realizzazione concreta: oltre ai dati attualmente previsti, in merito al tipo, alla quantità e all'origine dei rifiuti e alle capacità di recupero e smaltimento esistenti, essi dovrebbero contenere indicazioni sugli sviluppi futuri del settore, che potrebbero consistere in stime sulla quantità di rifiuti e sulle potenzialità di prevenzione e recupero e gli obiettivi conseguenti. Sarebbe opportuno descrivere le misure derivanti dalle stime in questione, che potrebbero essere costituite anche da programmi di informazione dell'opinione pubblica in merito alle possibilità di prevenzione e da dati sulle future necessità di disporre di impianti di recupero ed eliminazione e sull'ubicazione degli stessi. I piani in questione devono infine presentare dati che consentano di consultare ed informare altri Stati membri.

In base all'articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione per l'elaborazione dei suddetti piani. Dalle informazioni pervenute alla Commissione si deduce che tale collaborazione non è praticamente mai stata messa in pratica. L'unico settore in cui è stata realizzata, anche se limitatamente, è quello del trasferimento dei rifiuti, con il gruppo di lavoro per la gestione transfrontaliera dei rifiuti in una regione comprendente la Lorena, la Sarre, il Lussemburgo e la provincia belga del Lussemburgo (Saar-Lor-Lux-Trèves-Palatinat occidentale); attualmente, il suddetto piano interregionale di gestione dei rifiuti industriali, che risale al dicembre 1990, deve essere aggiornato e completato. Le regioni interessate stanno preparando lo studio di base e le prospettive di collaborazione in materia di trattamento dei rifiuti industriali e commerciali nella regione della Saar-Lor-Lux-Trèves-Palatinat occidentale. Un certo livello di collaborazione è stato attuato anche tra la Nueue Hanse interregio, la Niedersachsen, Brema e alcune province olandesi, oltre che a livello del consiglio franco-tedesco per l'ambiente. Esiste inoltre una certa cooperazione tra le province olandesi e le regioni belghe, per quanto riguarda la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti nocivi. Di recente, il Regno Unito ha contattato gli altri Stati membri per sondare le possibilità di collaborazione per la preparazione di piani di gestione, ed in particolare in materia di importazione ed esportazione dei rifiuti.

## II.6 Raccolta dei rifiuti (articolo 8)

L'articolo 8 della direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni di recupero e smaltimento o provveda egli stesso alle suddette operazioni conformandosi alle disposizioni della direttiva.

Per quanto riguarda la necessità di provvedere allo smaltimento e al recupero dei rifiuti o di delegare tali operazioni, gli Stati membri hanno seguito una procedura analoga, nel senso che sono i comuni (nella maggior parte degli Stati membri) od organismi specializzati (in Germania) che garantiscono la raccolta di rifiuti domestici, mentre per i rifiuti industriali, chi li produce è obbligato a smaltirli o a recuperarli personalmente o ad affidare tale incarico a imprese specializzate autorizzate allo scopo. Nonostante la procedura sia questa, sono ancora notevoli le divergenze riscontrate tra i vari Stati membri a livello di applicazione.

## II.7 Procedure di autorizzazione, deroghe e iscrizione degli stabilimenti (articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14)

Uno degli elementi fondamentali della direttiva è l'istituzione di una procedura di autorizzazione obbligatoria per gli stabilimenti che effettuano le operazioni di smaltimento o recupero e la creazione di un sistema di iscrizione e di controllo periodico delle operazioni in questione, come previsto dagli articoli da 9 a 14. L'articolo 11 prevede la possibilità di concedere deroghe al sistema di autorizzazione, qualora sussistano determinate condizioni. Infine, ogni stabilimento o impresa che effettua le operazioni di smaltimento o recupero, ed eventualmente i produttori dei rifiuti, devono conservare un registro delle attività che svolgono e, su richiesta, fornire le opportune informazioni alle autorità competenti (articolo 14).

In **Belgio**, nella regione di Bruxelles, l'esecutivo impone agli stabilimenti di smaltimento dei rifiuti alcune condizioni particolari, che possono riguardare anche il sito stesso di smaltimento e le precauzioni in materia di sicurezza; tali condizioni sono specificate nelle autorizzazioni rilasciate in virtù delle legislazioni di carattere più generale. L'esecutivo può inoltre richiedere una dichiarazione, iscrizione, riconoscimento o autorizzazione alle persone che esso designa e che producono o gestiscono i rifiuti. La legislazione fiamminga prevede un'autorizzazione preventiva per le operazioni di smaltimento e recupero, stabilisce che i responsabili delle operazioni di raccolta, mediazione e commercio siano riconosciuti e istituisce un registro dei trasportatori non riconosciuti; essa contempla infine l'obbligo di conservare il registro di cui all'articolo 14 della direttiva e l'istituzione di un sistema di controllo da parte dei poteri pubblici. Il governo della regione vallona è autorizzato a richiedere una dichiarazione, un riconoscimento o un'autorizzazione a chi produce, gestisce, acquista o vende rifiuti non domestici. In mancanza di un registro vero e proprio, il governo regionale può obbligare i produttori, i trasportatori e i detentori dei rifiuti non domestici, nonché i responsabili del relativo recupero e smaltimento, ad informare l'amministrazione in merito alla detenzione e allo spostamento dei rifiuti medesimi.

In **Danimarca** le autorità locali e regionali sono incaricate di applicare le norme in materia di deroghe di cui all'articolo 11 per quanto riguarda le scorie, le ceneri volatili e i fanghi. Gli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti devono registrare le informazioni di cui all'articolo 14 secondo la formula standardizzata e informatizzata stabilita dal Ministero dell'ambiente; i produttori di rifiuti non sono invece soggetti all'obbligo di conservare un registro.

In **Germania**, le amministrazioni regionali e locali rilasciano le autorizzazioni e le deroghe, mentre l'iscrizione degli stabilimenti o delle imprese interessati viene effettuata a livello locale. Sono attualmente in corso di preparazione norme generali in materia di deroghe alle autorizzazioni. Il registro delle imprese e degli stabilimenti e dei produttori di rifiuti, di cui all'articolo 14, è obbligatorio, anche se le modalità di registrazione variano da un *Land* all'altro.

In **Grecia**, il prefetto, coadiuvato da un comitato, è l'unico responsabile del rilascio delle autorizzazioni per lo scarico, il deposito, il trattamento e il trasporto dei rifiuti, oltre che dei controlli sul posto e della sorveglianza.

La **Spagna** non ha adottato alcuna norma generale che consenta di concedere le deroghe di cui all'articolo 11 della direttiva. I responsabili della gestione dei rifiuti devono presentare un resoconto annuo secondo un modello standard e conservare un registro delle attività svolte, contenenti informazioni sull'origine, la quantità, la natura, la composizione e il codice di identificazione dei rifiuti, la data di accettazione e ricevimento dei rifiuti, i tempi di immagazzinaggio, le date e le operazioni di trattamento e smaltimento, le date, i dati relativi ai vari processi effettuati e la successiva destinazione dei rifiuti. I produttori di rifiuti nocivi devono seguire un sistema analogo e devono presentare una dichiarazione annua seguendo un formato standard.

La **Francia** non ha ancora adottato alcuna norma generale in materia di esenzioni, come previsto dall'articolo 11. Per contro, i produttori di alcuni rifiuti che possono risultare nocivi se prodotti in quantità superiori a 0,1 tonnellate al mese o se il carico supera 0,1 tonnellate, devono emettere un bollettino (*bordereau de suivi*) se i rifiuti vengono consegnati a terzi. I produttori dei rifiuti, nonché i responsabili della raccolta, del trasporto, delle importazioni e della gestione degli impianti di stoccaggio, raggruppamento, pretrattamento o smaltimento conservano un registro ove vengono costantemente annotate le operazioni svolte in materia di smaltimento dei rifiuti.

La legislazione **irlandese** che recepisce la direttiva originaria non prevedeva l'obbligo di autorizzazione per gli impianti di smaltimento dei rifiuti comunali. La Commissione aveva pertanto adottato le misure giuridiche del caso e le autorità irlandesi hanno accettato di apportare i cambiamenti legislativi necessari: infatti, la *Irish Waste Bill 1995* contempla un sistema di autorizzazione applicabile anche agli impianti comunali.

La legislazione **italiana** che recepisce la direttiva originaria fa riferimento unicamente ad un sistema di autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti, di cui sono responsabili le autorità regionali. L'autorizzazione deve contenere, tra l'altro, l'ubicazione del sito di smaltimento, il tipo e la quantità dei rifiuti che possono essere smaltiti, la durata massima della discarica, i lavori necessari, ecc. L'autorità competente può svolgere controlli presso la sede dei produttori o dei responsabili della gestione dei rifiuti.

Il ministero **lussemburghese** competente può dispensare dall'autorizzazione, ai sensi degli articoli 9 e 10, gli stabilimenti o le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti derivanti da lavori stradali, di scavo e demolizione che non contengano rifiuti pericolosi, gli stabilimenti che raccolgono e trasportano rifiuti in quantità minime provenienti dalle attività svolte al loro interno e le imprese che recuperano, nei luoghi di produzione, i prodotti provenienti dalle loro attività e che non possono essere messi in commercio. La legislazione lussemburghese non recepisce la disposizione dell'articolo 12, riguardante l'iscrizione degli stabilimenti o delle imprese; conformemente all'articolo 14, invece, le imprese e gli stabilimenti che svolgono operazioni di smaltimento o recupero devono conservare un registro. Attualmente è in preparazione un progetto di regolamento relativo ai rifiuti pericolosi, che prevede l'istituzione di registri analoghi per i produttori di rifiuti pericolosi.

Nei **Paesi Bassi**, il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di smaltimento e di recupero avviene a tre livelli territoriali e i comuni sono competenti delle operazioni di raccolta. Se esiste un'autorizzazione a livello provinciale, il governo centrale rilascia una dichiarazione di non opposizione. Per quanto riguarda l'iscrizione e le deroghe alle autorizzazioni, il governo centrale si occupa degli oli usati, mentre le autorità provinciali o locali sono responsabili dell'iscrizione degli stabilimenti o delle imprese di raccolta dei rifiuti. Sono state adottate norme generali in materia di deroghe ai sensi dell'articolo 11 ed esiste l'obbligo di conservare il registro di cui all'articolo 14 per gli stabilimenti e le imprese citate agli articoli 9 e 10; per ottenere l'autorizzazione necessaria, anche i produttori sono obbligati a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14 succitato.

In **Portogallo** le autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti urbani vengono rilasciate, secondo il caso, dal direttore regionale o dal direttore generale dell'ambiente. La legislazione portoghese non contempla deroghe alle autorizzazioni, mentre è obbligatorio conservare il registro degli operatori responsabili della gestione dei rifiuti e dei produttori, come stabilito dall'articolo 14.

Il **Regno Unito** ha adottato norme generali che consentono la concessione delle deroghe di cui all'articolo 11 della direttiva. La legislazione britannica obbliga, peraltro, gli stabilimenti e le imprese di smaltimento e recupero dei rifiuti a conservare un registro. Oltre al registro dei documenti di accompagnamento conservati presso tutti gli stabilimenti di smaltimento (e trasporto) dei rifiuti pericolosi, gli impianti che svolgono questo tipo di operazioni devono conservare anche un registro sull'ubicazione di ogni deposito. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi devono essere in possesso di un registro di tutti i documenti di accompagnamento rilasciati durante il trasferimento dei rifiuti; in situazioni analoghe, tutti gli altri produttori di rifiuti devono compilare e conservare un documento di trasferimento, in cui venga specificato il tipo e la quantità dei rifiuti interessati, oltre che conservare una copia di una descrizione più dettagliata riguardante la natura e l'origine dei rifiuti. Tutte queste informazioni devono essere messe a disposizione delle autorità competenti, su loro richiesta.

## III. CONCLUSIONI

La Commissione rileva una certa reticenza da parte degli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione effettiva della direttiva o di alcune disposizioni in essa contenute, che si è tradotta in un recepimento tardivo e carente della direttiva stessa o addirittura in un mancato recepimento, oppure in numerosi casi di cattiva applicazione.

La Commissione rileva inoltre che le legislazioni nazionali che recepiscono i testi comunitari introducono sovente definizioni e classificazioni dei rifiuti che non riprendono la terminologia comunitaria (rifiuti industriali, rifiuti finali, materie prime secondarie, rifiuti speciali, ecc.) e a volte aggiungono altre considerazioni alle definizioni, come la destinazione dei rifiuti, la provenienza da un settore economico o altro. L'impiego di una terminologia molto differenziata va a discapito della trasparenza e della sicurezza organizzativa ed economica, creando solo difficoltà agli operatori economici e alle amministrazioni. La definizione comunitaria di "rifiuto" non può certo risolvere tutta la problematica derivante dalla distinzione tra il termine rifiuto e prodotto. Va tuttavia sottolineato che questa definizione da un lato favorisce la creazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti nell'ambito del mercato interno e, dall'altro, è corredata di un elenco dettagliato di rifiuti, il cosiddetto Catalogo europeo dei rifiuti; una situazione analoga si registra nel caso dei rifiuti pericolosi, per i quali esiste già una definizione e un elenco comunitario. Le definizioni e gli elenchi in questione perseguono così un duplice obiettivo: la protezione dell'ambiente e la realizzazione e il funzionamento di un mercato interno dei rifiuti. Tali obiettivi saranno realizzati solo quando tutti gli Stati membri avranno inserito nelle rispettive legislazioni nazionali le definizioni e gli elenchi comunitari di rifiuti.

È difficile giudicare il grado di conformità delle priorità comunitarie in materia di rifiuti all'interno degli Stati membri: alcuni, infatti, non hanno nemmeno recepito la direttiva e la maggior parte di essi non ha comunicato alla Commissione le misure con le quali intende applicare le priorità in questione a livello pratico. Risultati più indicativi possono essere ottenuti solo con uno studio approfondito dei vari piani di gestione dei rifiuti, ma allo stadio attuale la Commissione non è ancora in grado di effettuare tale valutazione.

Alla luce dei più recenti sviluppi giuridici in materia di trasferimento dei rifiuti, si può affermare che l'obiettivo dell'autosufficienza a livello di smaltimento su scala comunitaria dovrebbe essere praticamente garantito: il regolamento (CEE) n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, vieta totalmente le esportazioni dei rifiuti a scopo di smaltimento al di fuori della Comunità, ad eccezione dei paesi EFTA firmatari della convezione di Basilea. Al contrario, il livello di autosufficienza degli Stati membri è estremamente vario.

L'applicazione del principio di vicinanza deve essere analizzata sulla base dell'esistenza o meno di una rete adeguata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Attualmente tale rete non è disponibile a livello comunitario, nonostante il notevole impegno profuso in questo senso da alcuni Stati membri.

Per quanto riguarda le autorità competenti, il loro numero per paese e il livello di competenze sono determinati dalla diversità delle suddivisioni territoriali degli Stati membri, che determina una notevole differenziazione da uno Stato membro all'altro.

Sebbene a partire dal 1975 gli Stati membri si siano impegnati a predisporre piani di gestione dei rifiuti, tale impegno non si è tradotto in risultati soddisfacenti. Questo strumento, fondamentale per qualsiasi politica di gestione dei rifiuti, è stato sfruttato solo recentemente dagli Stati membri, ed in modo frammentario: è dunque necessaria la volontà politica di predisporre e attuare tali piani.

In tutti gli Stati membri attualmente è in vigore un sistema di autorizzazione e iscrizione delle imprese e degli stabilimenti che svolgono operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ma le modalità applicate e le autorità competenti responsabili dei sistemi variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro.

Infine, la Commissione rileva la reticenza di alcuni Stati membri a fornire le informazioni di cui all'articolo 16 della direttiva. Come segnalato in precedenza, solo otto dei dodici Stati membri interessati hanno inviato alla Commissione le rispettive relazioni nazionali annue. Onde evitare problemi di incompletezza o scarsa uniformità delle relazioni, in futuro gli Stati membri dovranno impegnarsi a rispettare maggiormente gli obblighi di informazione sullo stato di recepimento della direttiva. Tali obblighi debbono ora essere interpretati alla luce della direttiva 91/692/CEE del Consiglio e della decisione 94/741/CE della Commissione che prevede, tra l'altro, un questionario in merito al recepimento e all'applicazione della direttiva 75/442/CEE.

# DIRETTIVA 78/319/CEE, DEL 20 MARZO 1978, RELATIVA AI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

## I. INTRODUZIONE

La direttiva 78/319/CEE, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi è stata adottata dal Consiglio il 20 marzo 1978 ed è entrata in vigore il 22 marzo del 1980.

Il 12 dicembre 1991 il Consiglio ha adottato la direttiva 91/689/CEE[5] relativa ai rifiuti pericolosi. Visti i ritardi registrati nell'adozione dell'elenco di rifiuti pericolosi previsto all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva, il 27 giugno 1994 il Consiglio ha adottato la direttiva 94/31/CE[6] che posticipa l'entrata in vigore della direttiva 91/689/CEE e abroga la direttiva 78/319/CEE a decorrere dal 27 giugno 1995.

Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 78/319/CEE, ogni tre anni a decorrere dai primi tre anni successivi alla notifica della direttiva, gli Stati membri devono preparare una relazione sulla situazione relativa allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi all'interno del rispettivo territorio e inviarla alla Commissione, che ne informerà gli altri Stati membri. La Commissione è tenuta a informare il Consiglio e il Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva a scadenze triennali.

La relazione attuale informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'attuazione della direttiva 78/319/CEE per il periodo 1989-1994 e fornisce un quadro generale sul recepimento della direttiva nelle legislazioni nazionali.

A tal fine nel maggio 1995 sono stati inviati agli Stati membri una richiesta di informazioni ed un questionario, seguita da una seconda richiesta nel luglio 1995. Solo sei Stati membri (Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito) e la regione fiamminga del Belgio hanno risposto e completato il questionario. In merito ad alcune disposizioni della direttiva, i servizi della Commissione hanno tentato di completare la relazione basandosi su altre informazioni di cui disponevano (piani per la gestione dei rifiuti, legislazione notificata, scambi epistolari, verbali di riunioni), che tuttavia a volte sono solo parziali.

---

5 GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

6 GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28.

## II. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

Segue una sintesi delle conclusioni ricavate dalle informazioni di cui la Commissione è in possesso: i dati relativi ai vari Stati membri possono variare in funzione dell'accuratezza delle informazioni pervenute alla Commissione.

Articolo 1, lettera b): **Definizione di "rifiuti tossici e nocivi"**

Ai sensi dell'articolo in questione, per "rifiuti tossici e nocivi" s'intendono tutti i rifiuti che contengono o che sono stati contaminati dalle sostanze o materie elencate nell'allegato della direttiva di natura, in quantità o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute o per l'ambiente. La direttiva demanda dunque agli Stati membri la facoltà di stabilire la natura, la quantità o le concentrazioni delle sostanze o delle materie che possono presentare un pericolo per la salute o per l'ambiente.

In **Belgio**, questa definizione non è stata ripresa completamente dalla legislazione in vigore nella **regione di Bruxelles** e nella **regione vallona.**
Nelle **Fiandre** le sostanze e le materie (con i relativi composti) indicate di seguito sono considerati un rischio potenziale per la salute o per l'ambiente:
a) in concentrazioni superiori a 1 000 mg/kg: composti organici alogenati (esclusi i materiali polimerici inerti e le altre sostanze di cui alla direttiva 78/319/CEE o contemplate da altre direttive sull'eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi); solventi clorurati;
b) in concentrazioni superiori a 500 mg/kg: arsenico, cadmio;
c) in concentrazioni superiori a 250 mg/kg: berillio, cianuri (organici e inorganici);
d) in concentrazioni superiori a 100 mg/kg: mercurio, tallio;
e) in concentrazioni superiori al 10%: solventi organici.
I biocidi e i fitosanitari, i composti farmaceutici e i materiali utilizzati nei laboratori chimici non identificabili e/o nuovi, di cui non si conoscono gli effetti sull'ambiente, sono sempre considerati tossici o nocivi.

In **Danimarca**, i solventi clorurati, i materiali da laboratorio chimico (non identificabili e/o nuovi, di cui non si conoscono gli effetti sull'ambiente), l'amianto (polvere e fibre) e gli acidi e/o le sostanze basiche impiegate nel trattamento superficiale e nell'affinazione dei metalli, sono sempre considerati tossici o nocivi, a prescindere dalla quantità o dalla concentrazione.
Per quanto riguarda le altre sostanze inserite nell'allegato alla direttiva, la classificazione viene fatta caso per caso, in base alla valutazione del potenziale rischio per la salute e per l'ambiente realizzata dalle autorità locali. A tal fine, si procede a una ponderazione di vari elementi quali la quantità, la concentrazione, lo stato chimico e fisico, la possibilità di eliminazione, il rischio di contatto fisico, la diffusione, la lisciviazione, l'evaporazione, la trasformazione e altro.

La **Germania** non ha definito i rifiuti tossici e nocivi in base alle sostanze o materie di cui all'allegato della direttiva. I rifiuti sono ritenuti tossici e nocivi in base alle ripercussioni che presentano per la salute umana e per l'ambiente, puntando al trattamento previsto, ad esempio il riciclaggio o l'eliminazione (discarica ed incenerimento).

La legislazione **spagnola** non fissa alcun limite massimo in termini di quantità e concentrazione, al di sopra del quale una sostanza o una materia possa costituire un rischio per la salute o per l'ambiente.
Sono stati invece presentati vari criteri che caratterizzano un rifiuto tossico e nocivo: punto di infiammabilità, corrosione, reazioni fisiche, ecc. I criteri in questione corrispondono ai metodi indicati nella direttiva 84/449/CEE[7], che adegua al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE[8] relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

La **Francia** ha seguito un approccio diverso da quello indicato nella direttiva ed ha predisposto un "inventario nazionale" dei rifiuti industriali che necessitano un trattamento speciale.

La legislazione **irlandese** non contiene alcuna definizione specifica per i rifiuti tossici e nocivi; stabilisce invece che ogni termine o espressione impiegato nella legislazione e nella direttiva debba assumere lo stesso significato indicato nella direttiva CE, a meno di indicazioni contrarie. Non vengono invece forniti orientamenti sulle concentrazioni o sulle quantità.

La legislazione dei **Paesi Bassi** fa riferimento all'allegato della direttiva 78/319/CEE e considera le seguenti sostanze o materie (e i rispettivi composti) pericolose per la salute o per l'ambiente:

a) in concentrazioni superiori a 50 mg/kg: arsenico, mercurio, cadmio, tallio, berillio, cromo 6, antimonio, cianuri (organico e inorganico), composti organici alogenati (esclusi i materiali polimerici inerti e altre sostanze elencate nella direttiva 78/319/CEE o in altre direttive concernenti l'eliminazione di rifiuti tossici e nocivi), selenio, tellurio, composti policiclici aromatici (con effetti cancerogeni) e metalli carbonili;

b) in concentrazioni superiori a 5 000 mg/kg: piombo, fenoli, isocianati, solventi clorurati, perossidi, clorati, perclorati ed azotidrati, amianto (polvere e fibre), composti solubili di rame;

c) in concentrazioni superiori a 50 000 mg/kg: solventi organici, eteri.

---

7 GU L 251 del 19.9.1984, pag. 1.

8 GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

Altre sostanze e materiali non vengono classificati in funzione della concentrazione o della quantità, ma del processo che li genera: biocidi e fitosanitari, e materiali impiegati nei laboratori chimici non identificabili e/o nuovi, di cui non si conoscono gli effetti sull'ambiente. Alcuni dei criteri summenzionati vengono utilizzati per classificare i materiali catramati derivanti da processi di raffinazione e residui di catrame derivanti dalla distillazione e acidi e/o sostanze basiche impiegati nel trattamento superficiale e nell'affinazione dei metalli.

Nel **Regno Unito** questo articolo viene applicato per quanto riguarda la definizione di rifiuto speciale, che non è fondata su limiti di quantità e concentrazione, ma su criteri di tossicità e di altro tipo, come il punto di infiammabilità.

Articoli 4 e 5: **Obiettivi principali**

Gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere in via prioritaria la prevenzione, il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti tossici e nocivi, l'estrazione dai medesimi di materie prime ed eventualmente di energia, nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti.
Per l'eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi gli Stati membri devono tutelare la salute umana e l'ambiente.
Devono essere vietati l'ammasso, la discarica non controllata, lo scarico o il trasporto di questi rifiuti e la relativa consegna ad impianti, stabilimenti o imprese che non siano autorizzati a svolgere queste attività.

La legislazione **greca** ha recepito letteralmente la formulazione della direttiva, affidando l'incarico di adottare le misure indicate al Ministero dell'ambiente.

In **Spagna** i rifiuti tossici e nocivi devono esse smaltiti senza mettere in pericolo la salute umana, le risorse naturali e l'ambiente. Le autorità pubbliche devono incentivare il recupero dei materiali e dell'energia contenuti nei rifiuti tossici e nocivi, garantirne il trattamento allo scopo di ricavarne rifiuti non tossici, sviluppare nuove tecnologie e processi produttivi che creino meno rifiuti. La Commissione non è al corrente dello stato di attuazione delle disposizioni.

Per la legislazione **francese**, in caso di ammasso di rifiuti, di discarica non controllata o di trattamento non conforme ai criteri fissati nella legislazione medesima, le autorità di polizia possono garantirne lo smaltimento, affidando l'incarico al produttore o al detentore responsabile. Per alcune categorie di rifiuti, inoltre, i danni causati dai rifiuti consegnati presso impianti non autorizzati sono considerati responsabilità congiunta della persona che li consegna e di chi li riceve.

La legislazione **irlandese** non ha recepito l'articolo 4 della direttiva. In pratica, tuttavia, in Irlanda la prevenzione e il recupero dei rifiuti tossici e nocivi hanno assunto un'importanza crescente nel tempo. La già citata legge sui rifiuti del 1995 (che disciplina anche i rifiuti pericolosi) contiene varie disposizioni atte ad incentivare la prevenzione e il recupero.
In merito all'articolo 5, paragrafo 1, sono vietati l'ammasso e la discarica incontrollata, lo scarico o il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 6: **Autorità competenti**

Gli Stati membri devono designare o istituire l'autorità o le autorità competenti incaricate, in una determinata zona, di programmare, organizzare, autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

In **Belgio**, le tre regioni sono responsabili delle attività di pianificazione e organizzazione. Il rilascio delle autorizzazioni è di competenza congiunta delle regioni e delle province, mentre le attività di controllo vengono svolte dalle regioni e dai comuni.

In **Danimarca**, il rilascio delle autorizzazioni e la supervisione sono compiti comuni delle 14 contee (*Amt*) e dei 275 comuni (*Kommune*), mentre la pianificazione e l'organizzazione rientrano fra le competenze dei comuni.

In **Germania**, gli interventi di pianificazione e organizzazione rientrano tra le competenze dei 16 *Länder* o di altre autorità (32 *Regierungsbezirke* e 485 *Kreise* o *kreisfreie Städte*), mentre la supervisione spetta ai *Länder* e alle *Regierungsbezirke.* Data la struttura federale della repubblica è possibile che vi siano cambiamenti a livello di responsabilità: non sempre, infatti, queste corrispondono chiaramente a unità territoriali statistiche, vista la cooperazione e le fusioni di unità territoriali obbligate a svolgere le operazioni di gestione dei rifiuti e gli incarichi affidati a terzi.

In **Grecia** la pianificazione delle operazioni di gestione dei rifiuti rientra fra i compiti del Ministero dell'ambiente, previa approvazione dei ministeri dell'economia, degli interni, dell'agricoltura, della sanità e dell'Unione centrale dei comuni. Il Ministero dell'ambiente deve inoltre preparare un programma speciale per lo smaltimento dei rifiuti.

In **Spagna**, l'opera di pianificazione viene svolta congiuntamente a livello nazionale e regionale (*Comunidades Autónomas - CCAA*). Le 19 CCAA si incaricano dell'organizzazione, delle autorizzazioni e della supervisione.

In **Francia** l'organizzazione è demandata al potere nazionale, nella fattispecie al Ministero dell'ambiente, mentre i 99 dipartimenti (*Préfet du Département*) s'incaricano degli altri tre aspetti.

La legislazione **irlandese** attribuisce alle autorità locali il compito di effettuare la pianificazione e la gestione locali dei rifiuti, mentre il Ministero dell'ambiente si occupa della politica in materia di rifiuti. La situazione cambierà per quanto riguarda i rifiuti pericolosi: la pianificazione e la gestione saranno infatti maggiormente centralizzate e l'Agenzia di protezione dell'ambiente svolgerà un ruolo primario.

In **Italia** la procedura di pianificazione viene stabilita a livello nazionale, mentre i piani sono elaborati dalle regioni e dalle province.

In **Lussemburgo** la pianificazione è decisa a livello nazionale.

Il governo e le 12 province (*Provincie*) dei **Paesi Bassi** si occupano della pianificazione, organizzazione, autorizzazione e supervisione; per quest'ultimo aspetto, anche i circa 600 comuni (*Gemeenten*) svolgono un ruolo.

In **Portogallo** i piani vengono elaborati a livello nazionale, in collaborazione con i comuni.

Nel **Regno Unito**, le autorità che si occupano di regolamentazione in materia di rifiuti sono incaricate di rilasciare le autorizzazioni e sorvegliare le operazioni di gestione dei rifiuti. In Inghilterra questi incarichi sono in genere svolti dai *County Councils* nelle aree non metropolitane, dai *District Councils* nelle aree metropolitane e da tre autorità istituite appositamente per Londra, Manchester e Merseyside.
In Scozia, Galles e nell'Irlanda del Nord questi compiti vengono svolti dai *District* e *Island Councils* (pari a circa 120).
Le autorizzazioni in materia di pianificazione per gli impianti di smaltimento dei rifiuti vengono di solito rilasciate dai servizi di pianificazione delle maggiori autorità locali (ad esempio i *County Councils* nelle aree non metropolitane dell'Inghilterra o i *District Councils* del Galles). Queste stesse autorità devono anche preparare i piani in materia di rifiuti a livello locale relativi al piano di gestione dei rifiuti predisposto dall'autorità incaricata della regolamentazione sui rifiuti per l'area interessata.
La raccolta dei rifiuti comunali spetta alle autorità incaricate dell'eliminazione dei rifiuti, che solitamente fanno parte di autorità locali più piccole (ad esempio i *District Councils* nelle aree non metropolitane dell'Inghilterra). Le operazioni di smaltimento sono di solito compito delle imprese di smaltimento dell'autorità locale, che sempre più di frequente appartengono al settore privato.

Articolo 7: **Separazione, etichettatura, catalogazione e identificazione**

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire la separazione da ogni altra materia dei rifiuti tossici e nocivi, la loro etichettatura, nonché la catalogazione e l'identificazione rispetto al sito in cui vengono depositati i rifiuti.

Dall'aprile 1992 nella **regione vallona** vige l'obbligo di separare i rifiuti tossici e nocivi durante la raccolta o il trasporto, escluso il caso in cui mescolare i rifiuti aumenti la sicurezza di queste due operazioni.

La legislazione **greca** obbliga il detentore dei rifiuti tossici e nocivi a prendere le misure del caso e affida ai prefetti il compito di eseguire i controlli. La Commissione non è a conoscenza dell'adozione delle misure in questione.

In **Spagna** la legislazione stabilisce che i produttori di rifiuti tossici e nocivi li separino opportunamente, garantendo che non vengano mescolati ad altri rifiuti, in particolare a rifiuti o materie che ne aumentino la pericolosità e ne rendano difficile la manipolazione. Essi devono inoltre occuparsi dell'imballaggio e dell'etichettatura degli imballaggi contenenti rifiuti tossici e nocivi e conservare un registro dei prodotti importati.

La legislazione **francese** stabilisce che i rifiuti industriali speciali inseriti nell'elenco stilato dal *Conseil d'Etat* non possono essere immagazzinati in impianti in cui vengono inviate anche altre categorie di rifiuti.
Inoltre, al momento della consegna a terzi, i produttori e le imprese che trattano i rifiuti devono presentare un modulo speciale in cui vengono indicati l'origine, le caratteristiche e la destinazione dei rifiuti, i metodi di raccolta, trasporto, immagazzinaggio, trattamento e smaltimento previsti, compresi i dati che identificano le altre imprese coinvolte nelle operazioni. I produttori, i responsabili della raccolta, del trasporto, dell'immagazzinaggio e gli importatori devono conservare un registro con la descrizione delle varie operazioni cui siano stati sottoposti i rifiuti da smaltire.

In **Irlanda**, chi si occupa della raccolta, del trasporto, dell'immagazzinaggio o del deposito di rifiuti tossici e nocivi ha l'obbligo di separarli da altre materie e residui. La legislazione impone inoltre, a chiunque consegni tali rifiuti, l'obbligo di provvedere affinché l'imballaggio sia opportunamente etichettato, con l'indicazione della natura, della composizione e della quantità dei rifiuti. È inoltre obbligatorio mantenere dei registri.

Articolo 8: **Disposizioni più rigorose**

Gli Stati membri sono in ogni momento liberi di adottare disposizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva.
La Commissione non è stata informata dell'adozione di misure analoghe da parte degli Stati membri.

Articolo 9, paragrafo 2: **Indicazioni specifiche**

Gli stabilimenti o le imprese responsabili dell'immagazzinaggio, trattamento e/o deposito dei rifiuti tossici e nocivi devono ottenere un'autorizzazione da parte delle autorità competenti. Questa, oltre agli aspetti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, può anche prescrivere indicazioni specifiche da fornire su richiesta delle autorità competenti.

Nella **regione fiamminga del Belgio**, gli stabilimenti o le imprese che chiedono l'autorizzazione per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti tossici devono fornire alle autorità informazioni su tutti gli operatori dell'impianto; sulla valutazione dei rischi ambientali; sulla natura e sulla capacità delle apparecchiature; sulla natura e sulle caratteristiche di tutti i rifiuti (solidi e liquidi) ed emissioni, compreso l'inquinamento acustico; sulle misure previste e sulle apparecchiature impiegate per limitarne qualsiasi effetto sull'ambiente; sulle capacità tecniche degli operatori; sull'ubicazione degli impianti, ivi compresi dati sul terreno; sulle concessioni edilizie; sulla valutazione dell'impatto ambientale e sui piani in materia di sicurezza, ove ciò risulti necessario ai sensi della legislazione applicabile.

In **Danimarca**, gli impianti che immagazzinano, depositano, trattano, distruggono e recuperano i rifiuti, e che devono pertanto dotarsi di un'approvazione preventiva da parte delle autorità, devono inviare a queste ultime informazioni sull'ubicazione (carte), l'organizzazione, le apparecchiature, il funzionamento e le tecnologie impiegate. Devono inoltre dare informazioni sui rifiuti e sulle altre forme di inquinamento provocato, nonché sui rispettivi controlli interni delle suddette forme d'inquinamento. Servono infine dettagli sulla valutazione della sicurezza rispetto ai potenziali rischi di incidente grave.

Le autorità competenti **tedesche** devono approvare la costruzione, la gestione e la riconversione degli impianti, previa presentazione di informazioni specifiche, variabili in funzione del tipo di impianto interessato (discarica, impianto di incenerimento, ecc.). Le procedure di approvazione contemplano la partecipazione dell'opinione pubblica e la pubblicazione dei progetti.

Ai sensi della legislazione **greca**, i prefetti sono responsabili del rilascio delle autorizzazioni, previo parere di un comitato composto da vari rappresentanti delle autorità pubbliche e del servizio regionale competente del Ministero dell'ambiente.

Gli operatori **spagnoli** devono fornire all'autorità competente, incaricata di rilasciare l'autorizzazione allo stabilimento, tutte le informazioni supplementari eventualmente richieste. Apparentemente non è stato fissato alcun requisito minimo rispetto a tali informazioni.

In **Francia**, tra le informazioni da inserire nella domanda di autorizzazione che lo stabilimento deve presentare figurano, oltre agli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva, le informazioni su tutti i processi industriali che avvengono nello stabilimento, compresa la valutazione dei rischi ad essi connessi, sulle concessioni edilizie (se sono importanti), sulle capacità tecniche e finanziarie degli operatori, sulla provenienza geografica dei rifiuti da smaltire (ivi comprese le modalità attraverso le quali l'attività rientra fra i piani in materia di smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali) ed eventualmente sulle garanzie finanziarie. Vanno allegate anche le carte del luogo ove sorge lo stabilimento e delle vicinanze. Per gli stabilimenti registrati (*installations classées*), è necessario fornire informazioni supplementari sulle condizioni di impiego, sul sistema fognario e di evacuazione di tutte le emissioni, oltre che i provvedimenti previsti in caso di incidente. La domanda di autorizzazione va corredata della valutazione d'impatto ambientale.

La legislazione **irlandese** riprende strettamente la dicitura della direttiva e stabilisce l'obbligo di fornire informazioni. Alcuni impianti comunali, tuttavia, beneficiano di un'esenzione dall'autorizzazione.

Nei **Paesi Bassi**, sono necessarie informazioni sull'impianto, compresa la progettazione dello stesso, sulle attività o i processi che vi vengono svolti, sulle capacità, il tempo di utilizzo dell'impianto, le ripercussioni sull'ambiente delle operazioni normalmente svolte, i provvedimenti adottati per determinare e impedire o limitare l'eventuale impatto, compresa in ogni caso la prevenzione o la massima riduzione nella produzione di rifiuti, il riutilizzo, l'immagazzinaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Nel **Regno Unito** non sono in vigore requisiti minimi per quanto riguarda le disposizioni specifiche da presentare su richiesta delle autorità competenti; questo aspetto è infatti lasciato alla discrezionalità delle singole autorità.

Articolo 11: **Tasse**

Gli Stati membri possono applicare tasse sugli importi destinati a coprire i costi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, in base al principio "chi inquina paga". In tal caso, il gettito può essere utilizzato anche per finanziare misure di controllo relative ai rifiuti tossici e nocivi e la ricerca in materia di smaltimento dei rifiuti stessi.

Nella **regione fiamminga del Belgio** le tasse (*milieuheffingen*) imposte sullo smaltimento dei rifiuti tossici variano tra i 400 e i 3 000 FB/tonnellata.

In **Germania**, i proprietari privati e i proprietari pubblici di impianti impongono tasse (rispettivamente, *Entgelt* e *Gebühr*) a chi consegna i rifiuti, che in seguito le scarica sul produttore dei rifiuti, in base al principio "chi inquina paga". Le tasse in questione di solito coprono i costi di pianificazione, costruzione e gestione dell'impianto, oltre che il costo stimato della chiusura. Nel caso di proprietari privati, la tassa include anche una percentuale per il rischio e i profitti. Le tasse variano tra meno di 100 DM/t e oltre 1 000 DM/t, in funzione dei trattamenti eseguiti, della composizione dei rifiuti e delle eventuali procedure di pretrattamento.

In **Francia**, le imposte annue che vengono applicate agli stabilimenti registrati vengono impiegate per finanziare una parte delle spese di controllo.

Nel **Regno Unito**, i costi sostenuti dalle autorità competenti per la regolamentazione e il controllo delle attività di gestione dei rifiuti vengono recuperati attraverso tasse sostenute dai detentori delle licenze e delle autorizzazioni in materia di gestione e dai trasportatori autorizzati di rifiuti. Di recente il governo ha proposto una tassa sulle discariche.

In **Danimarca, Spagna, Irlanda** e nei **Paesi Bassi** non esistono imposte di questo tipo.

Articolo 12: **Programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi**

Le autorità competenti devono elaborare e tenere aggiornati programmi per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi (è opportuno sottolineare che, in base alle definizioni della direttiva 78/319/CEE, il termine "smaltimento" comprende anche le operazioni di recupero). I programmi contemplano, in particolare, il tipo e il quantitativo di rifiuti da smaltire, i metodi di smaltimento, gli eventuali centri specializzati per il trattamento e i luoghi di deposito adeguati.
Le autorità competenti possono includere altri aspetti particolari, come la stima dei costi delle operazioni di smaltimento. Esse pubblicano i programmi in questione e li inviano alla Commissione, che periodicamente organizza un confronto dei suddetti programmi, per garantire un adeguato coordinamento dell'attuazione della direttiva.
La Commissione si trova in difficoltà o addirittura nell'impossibilità di fornire informazioni precise sui programmi di gestione dei rifiuti riferiti specificamente ai programmi riguardanti i rifiuti tossici e nocivi presentati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 78/319/CEE.
In primo luogo, tutte le informazioni pervenute alla Commissione fino al 1994 erano estremamente scarse.
In secondo luogo, nel questionario inviato dalla Commissione nel maggio 1995, gran parte degli Stati membri ha fatto riferimento a programmi elaborati conformemente alla nuova direttiva sui rifiuti pericolosi (91/689/CEE), entrata in vigore il 27 giugno 1995, che ha introdotto nella legislazione dell'UE la nuova definizione di "rifiuti pericolosi".

In terzo luogo, sovente la Commissione ha ricevuto progetti comprendenti rifiuti comunali, tossici e nocivi e di altro tipo (visto che i vari Stati membri impiegano una terminologia diversa) e risulta pertanto arduo classificarli precisamente nella categoria dei rifiuti tossici e nocivi (è il caso, ad esempio, dei progetti per la gestione dei rottami di automobili o dei rifiuti sanitari).
In quarto luogo, in genere i programmi hanno una validità limitata (che a volte non viene indicata) ed non è pertanto possibile fornire cifre precise sui programmi validi nel periodo 1990-1994.
La Commissione ha così preferito inserire nella presente relazione le informazioni di cui disponeva fino alla fine del 1995, relative ai "rifiuti tossici e nocivi" o ai "rifiuti pericolosi". Per avere un quadro completo dei programmi inviati dagli Stati membri, si invita il lettore a consultare la relazione sull'attuazione della direttiva 75/442/CEE.

Alla Commissione sono pervenuti i seguenti programmi dalle tre regioni del **Belgio**: un programma per la prevenzione e la gestione dei rifiuti relativo alla regione di Bruxelles, adottato nel 1992 (di cui non veniva indicato il periodo di validità); un programma in materia di rifiuti della regione fiamminga per il 1991-1995 e un piano della regione vallona per il 1991-1995. I tre programmi riguardano i rifiuti comunali, speciali o industriali.

La **Danimarca** ha presentato un programma di gestione, adottato nel giugno del 1992, in materia di rifiuti e riciclaggio (compresi i rifiuti speciali) per il periodo 1993-1997.

Nel marzo del 1989 la **Germania** ha notificato alla Commissione una serie di programmi elaborati in conformità dell'articolo 12 della direttiva 78/319/CEE: fino al 1994 ne sono stati comunicati 13. Nell'ottobre del 1995, alla Commissione sono pervenuti vari programmi validi, di cui 19 riguardanti i rifiuti pericolosi.

La **Spagna** ha inviato alla Commissione un programma nazionale per i rifiuti industriali (1989-1992) e un programma nazionale per i rifiuti pericolosi (1995-2000).

Tra il 1988 e il 1991 l'**Irlanda** ha notificato "piani per rifiuti speciali" presentati da 19 *County Councils* o corporazioni e un "piano di gestione dei rifiuti tossici e nocivi" elaborato dal *County Council* della contea di Offaly.

All'inizio del 1991 il **Lussemburgo** ha comunicato alla Commissione un programma parziale di gestione dei rifiuti (*Part I: Programme Directeur*) per il 1991-1995.

Nell'agosto del 1992 i **Paesi Bassi** hanno inviato un programma decennale in materia di rifiuti (1993-2002) e nel settembre del 1993 un programma "pluriennale" per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi (1993-2002).

Nel 1990 il **Regno Unito** ha inviato piani per lo smaltimento elaborati da 70 autorità competenti diverse. Nel settembre del 1995, le autorità hanno comunicato alla Commissione l'elenco dei programmi ancora validi.

La **Francia**, la **Grecia**, l'**Italia** e il **Portogallo** non hanno ancora notificato alcun programma per la gestione dei rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 13: **Deroghe temporanee**

Nei casi di emergenza o di grave pericolo gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, temporanee deroghe alla direttiva, al fine di garantire che i rifiuti tossici o nocivi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente e ne informano la Commissione.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, questa disposizione non è stata applicata in alcuno Stato membro.

Articolo 14: **Registro**

Questo articolo stabilisce una serie di elementi di cui l'impianto, lo stabilimento o l'impresa che produce, detiene e/o smaltisce rifiuti tossici e nocivi deve conservare un registro. Queste informazioni vengono quindi fornite su richiesta delle autorità competenti.

Dall'aprile del 1992, gli operatori nel campo dei rifiuti tossici e nocivi della **regione vallona del Belgio** devono utilizzare un registro specifico, da conservare per almeno 5 anni e presentare alle autorità competenti, qualora queste ne facessero richiesta.

Nella **regione fiamminga del Belgio** è necessario tenere un registro relativo alle operazioni che hanno luogo nell'impianto, oltre che sullo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti. Informazioni relative all'origine, al ricevimento e alla consegua di tutti i rifiuti devono essere tenute in un registro per almeno cinque anni, dopodiché il registro deve essere inviato alle autoritá competenti.

In **Danimarca** non esiste un formato standard che stabilisca come conservare un registro, né un periodo di tempo minimo per la conservazione.

In **Germania**, gli impianti, gli stabilimenti o le imprese che producono, detengono e/o smaltiscono i rifiuti tossici e nocivi devono registrare dettagliatamente il tipo, il quantitativo, la composizione e la provenienza dei rifiuti e le operazioni di trattamento o smaltimento cui sono sottoposti. I registri sono conservati sotto forma di documenti giustificativi del trattamento e formulari di accompagnamento classificati nei registri.
I fascicoli devono essere conservati per almeno tre anni dopo l'ultimo inserimento e devono essere presentati alle autorità su loro richiesta. In caso di chiusura degli impianti, i registri devono essere conservati per almeno dieci anni, mentre per le discariche almeno fino al termine della fase di riconversione.

La dicitura della direttiva viene ripresa letteralmente dalla legislazione **greca**, ma la Commissione non è a conoscenza dei dettagli relativi all'applicazione della disposizione in questione.

In **Spagna** la legislazione impone ai produttori di rifiuti pericolosi di presentare una dichiarazione annua secondo un modulo standard e di conservare un registro sull'origine dei rifiuti, la quantità, la natura e il codice di identificazione, i rifiuti consegnati, i processi di pretrattamento effettuati, l'immagazzinaggio temporaneo, informazioni doganali nel caso di rifiuti importati, processi di trattamento e smaltimento in loco.
Inoltre, chi gestisce i rifiuti pericolosi deve presentare, ogni anno, una relazione in formato standard e conservare un registro con tutte le informazioni necessarie in merito alla provenienza dei rifiuti, alla loro quantità, natura, composizione e codice di identificazione, all'accettazione, ricevimento e immagazzinaggio, alle operazioni e ai processi di trattamento e smaltimento, ivi comprese notizie sulla destinazione dei rifiuti dopo il trattamento. I documenti giustificativi devono essere conservati per almeno cinque anni.

In **Francia**, gli stabilimenti che producono, importano, esportano, smaltiscono, trasportano o commerciano alcune categorie di rifiuti (compresi quelli contenenti le sostanze elencate nell'allegato della direttiva 78/319/CEE) sono obbligati a conservare un registro e a presentare periodicamente dichiarazioni alle autorità. L'obbligo del registro si applica anche agli impianti adibiti a immagazzinaggio di rifiuti tossici e nocivi e di alcuni rifiuti industriali speciali, finali e stabilizzati (*déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés*).
Chi produce, raccoglie, trasporta, importa e gli operatori degli impianti di immagazzinaggio, raggruppamento e pretrattamento di alcune categorie di rifiuti devono mantenerne un registro in formato standardizzato, che presentano alle autorità competenti su richiesta.
Non esiste un tempo minimo per la conservazione dei documenti, che viene fissato, caso per caso, dai *Préfet du Departement*.

La legislazione **irlandese** impone l'obbligo di un registro ai detentori di un'autorizzazione e a chiunque produca, detenga o smaltisca rifiuti tossici e nocivi. Esso deve riguardare tutti gli aspetti definiti nell'articolo 14, paragrafo 1 della direttiva. Non esistono scadenze per la conservazione del registro, ma in alcuni casi esso deve essere consegnato all'autorità locale competente. Per il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi vige un sistema di bollettini di spedizione, che devono essere conservati per due anni.

Nei **Paesi Bassi**, gli archivi devono seguire un modello standard. In genere, gli impianti devono comunicare alle autorità designate i rifiuti pericolosi consegnati o depositati, con la data del deposito, il nome di chi ha consegnato i rifiuti, l'identificazione e il quantitativo di rifiuti, la rispettiva natura, caratteristiche e composizione, l'ubicazione dell'impianto e i trattamenti effettuati. È possibile applicare una deroga all'obbligo di notifica: in tal caso, l'impianto interessato deve compilare un registro contenente le stesse informazioni. I documenti giustificativi devono essere conservati per almeno tre anni.

Nel **Regno Unito**, chi produce, trasporta e distribuisce rifiuti speciali è obbligato a conservare un registro, contenente copie dei bollettini di spedizione in cui vengono indicati tutti i particolari citati nella direttiva. Inoltre, i siti di smaltimento devono registrare l'ubicazione di ogni deposito di rifiuti speciali all'interno del sito, parallelamente al registro dei suddetti bollettini.
I produttori e i trasportatori devono conservare ogni bollettino nel registro per almeno due anni; i responsabili dello smaltimento devono tenere copie dei bollettini e un archivio sul sito, in cui viene indicata l'ubicazione dei depositi, fino al momento in cui l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti non viene ceduta o revocata, nel qual caso il registro deve essere consegnato alle autorità competenti.

Articolo 15: **Ispezioni**

Ogni impianto, stabilimento o impresa che produce, detiene o smaltisce rifiuti tossici e nocivi è sottoposto al controllo e alla sorveglianza delle autorità competenti per accertare l'osservanza delle disposizioni adottate a norma della direttiva, nonché delle condizioni previste dall'autorizzazione. A tal fine gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli impianti, gli stabilimenti o le imprese forniscano la più ampia collaborazione agli agenti delle autorità competenti per consentire a questi ultimi di procedere, in materia di rifiuti, ad esami, controlli, indagini o prelievi di campioni, nonché alla raccolta delle informazioni necessarie per l'assolvimento dei loro compiti.

Gli stabilimenti e le imprese **fiamminghi** che trattano rifiuti tossici devono fornire mensilmente informazioni in merito, mentre i produttori di rifiuti presentano ogni anno alle autorità una comunicazione specifica. Le ispezioni possono avvenire in qualsiasi momento, ma non è stata fissata alcuna frequenza minima.

Le autorità **tedesche**, responsabili ai sensi della legislazione regionale, sorvegliano gli impianti che producono, detengono o smaltiscono rifiuti tossici e nocivi. In teoria non è stata fissata alcuna frequenza minima per le ispezioni.

La **Francia** non ha stabilito alcuna frequenza minima per lo svolgimento delle ispezioni e della sorveglianza a livello nazionale: questi tempi sono fissati singolarmente dai dipartimenti, di competenza dei *Préfets*.

In **Irlanda**, le ispezioni vengono svolte da persone autorizzate, mentre le autorità competenti non hanno esplicitamente questo compito. La Commissione ha intrapreso un'azione legale nei confronti dell'Irlanda in merito a questo punto.

I **Paesi Bassi** hanno invece fissato una frequenza minima per le ispezioni che, in base alla dimensione e al tipo di impianto, varia tra due volte all'anno e una volta ogni due anni.

La legislazione del **Regno Unito** prevede disposizioni particolari per chi detiene un'autorizzazione alla gestione dei rifiuti: si raccomanda infatti alle autorità competenti di svolgere ispezioni ogni 4 mesi (per l'immagazzinaggio all'interno dell'azienda), 8 volte al mese (per le discariche) o 4 volte al mese (per gli impianti di trattamento). La frequenza delle altre ispezioni è invece fissata dalle singole autorità.

Non esiste una frequenza minima per la **Danimarca** e la **Spagna**.

## III. CONCLUSIONI

Poiché gli Stati membri hanno inviato scarse informazioni alla Commissione, sia in merito ad aspetti generici che a richieste specifiche, la presente relazione è alquanto lacunosa.

Le misure in materia di gestione dei rifiuti presentano notevoli ripercussioni per il mercato interno: per questo motivo, è essenziale che la Commissione controlli approfonditamente l'attuazione della direttiva sui rifiuti, garantendo così il corretto funzionamento del mercato interno basato su un elevato livello di protezione ambientale. Inoltre, la preparazione di rapporti sulla situazione, che la Commissione notifica agli altri Stati membri, è uno strumento molto efficace per scambiare informazioni importanti e agevolare la preparazione di future misure nel settore dei rifiuti.

Dalle informazioni di cui dispone la Commissione è possibile trarre le seguenti conclusioni.

Nonostante il fatto che la direttiva in questione si fondi sugli articoli 100 e 235 del trattato, e la necessità indicata specificamente di impedire disparità di condizioni a livello di concorrenza che avrebbero ripercussioni sul funzionamento del mercato interno, le analisi svolte indicano che le legislazioni nazionali in materia di rifiuti tossici e nocivi sono ancora poco armonizzate. Questa situazione è in parte dovuta al contenuto generale di alcune disposizioni della direttiva (che in molti casi fissano solo dei requisiti minimi) e in parte al fatto che sovente gli Stati membri non hanno rispettato le disposizioni della direttiva intese ad armonizzare la gestione dei rifiuti tossici e nocivi.

La definizione del termine "rifiuti tossici e nocivi" da applicare a livello nazionale doveva in parte basarsi su elementi, quali la quantità o la concentrazione delle sostanze o delle materie contenute nell'allegato, che gli Stati membri avevano la facoltà di determinare e in parte su elementi armonizzati (materie e sostanze elencate nell'allegato). Questo fattore ha impedito qualsiasi armonizzazione delle definizioni impiegate nei vari Stati membri.

Per quanto riguarda gli obiettivi principali della direttiva (prevenzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, obbligo di proteggere la salute umana e l'ambiente, divieto di ricorrere alla discarica o al trasporto non controllati) e gli obiettivi specifici (etichettatura in caso di separazione, archiviazione, ispezioni), la Commissione non dispone di informazioni sufficienti che le consentano di trarre conclusioni sotto il profilo qualitativo. Apparentemente, in alcuni casi le legislazioni degli Stati membri hanno recepito la formulazione della direttiva, ma alla Commissione non risulta se tali disposizioni siano state attuate concretamente.

Sotto il profilo delle competenze in materia di gestione dei rifiuti, è evidente la tendenza a definire procedure di pianificazione e un contesto generale a livello nazionale (a parte alcune eccezioni), mentre spesso le regioni e altre amministrazioni locali si occupano dell'elaborazione dei programmi. Il rilascio delle autorizzazioni, l'organizzazione e la sorveglianza spettano, in generale, alle autorità regionali e locali, ma esistono divergenze notevoli tra i vari Stati membri, dovute alle diverse strutture amministrative.

La direttiva 78/319/CEE contiene una disposizione specifica che consente agli Stati membri di adottare misure più rigorose di quelle contenute nella direttiva; non è previsto alcun obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'approvazione della Commissione, che tuttavia,

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, devono esserle notificati. La Commissione non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione in merito. Ciò non significa che non siano state applicate misure più rigorose: per citare un esempio, i diversi approcci che gli Stati membri hanno adottato per la definizione di rifiuti tossici e nocivi e per l'attuazione di altre disposizioni contenute nella direttiva possono certamente avere determinato notevoli differenze nell'applicazione della direttiva nei vari paesi.

L'articolo 12, paragrafo 3 della direttiva stabilisce che la Commissione organizzi periodicamente un confronto tra i programmi, per garantire un sufficiente coordinamento a livello di attuazione della direttiva. Poiché finora solo pochi Stati membri hanno presentato i loro piani, la Commissione non è stata in grado di effettuare tale confronto; ne consegue che il coordinamento dell'attuazione della direttiva, in particolare tra i vari programmi di gestione dei rifiuti, è stato insufficiente, e si può addirittura affermare che il controllo dell'applicazione sia avvenuto senza alcun coordinamento. Molti programmi concernenti rifiuti tossici e nocivi non sono stati preparati o non sono stati comunicati in tempo alla Commissione; lo stesso è avvenuto con gli aggiornamenti. Questo stato di cose non ha certamente contribuito a realizzare una gestione efficace ed integrata dei rifiuti tossici e nocivi su scala comunitaria.

A conclusione della presente relazione sull'attuazione della direttiva 78/319/CEE, si può chiaramente dedurre che la Comunità deve armonizzare le misure nazionali in materia di gestione dei rifiuti e non limitarsi a elaborare disposizioni minime. La direttiva in questione è probabilmente troppo generica per garantire un livello elevato d'integrazione della protezione ambientale nel contesto del mercato interno. Tuttavia, anche per quanto riguarda l'armonizzazione della gestione dei rifiuti tossici e nocivi, gli Stati membri hanno quasi sempre preferito adottare approcci nazionali.
L'esperienza acquisita con la direttiva mette inoltre chiaramente in luce il mancato seguito dato dagli Stati membri quando si è trattato di informare la Commissione sulle misure adottate in applicazione della direttiva, di comunicare i problemi riscontrati in merito, di presentare i relativi programmi di gestione dei rifiuti, ecc.

La Commissione si augura che la situazione migliori sensibilmente nel caso della direttiva 91/689/CEE che, dal 27 giugno 1995, ha abrogato la direttiva 78/319/CEE. A questo proposito, occorre garantire che la nuova direttiva istituisca una maggiore armonizzazione, a partire da una definizione comune di rifiuti pericolosi (elenco dei rifiuti pericolosi)[9].
La Commissione ricorda l'importanza di riprendere letteralmente, nelle legislazioni nazionali, la terminologia comunitaria in merito alle definizioni e agli elenchi: solo in questo modo sarà infatti possibile garantire un elevato livello di protezione ambientale e, al contempo, il corretto funzionamento del mercato interno, senza distorsioni della concorrenza.
Infine, poiché la direttiva 91/689/CEE è fondata sull'articolo 130 S, la Commissione è certa che eventuali decisioni divergenti adottate dagli Stati membri per garantire un livello ancora più elevato di protezione ambientale rispetto a quello garantito dalla direttiva saranno adottate nel rispetto delle regole e delle procedure fissate dall'articolo 130 T del trattato CE.

---

9 Decisione 94/904/CE del Consiglio, del 22.12.1994. GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14.

## DIRETTIVA 75/439/CEE CONCERNENTE L'ELIMINAZIONE DEGLI OLI USATI

## I. INTRODUZIONE

La direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati ha rappresentato un primo tentativo di regolamentare il problema di una buona gestione degli oli usati a livello comunitario. Tutti gli Stati membri, ad eccezione del Belgio, avevano recepito la direttiva comunitaria nel rispettivo diritto nazionale. In Belgio, alcune disposizioni erano state riprese nella legislazione nazionale sulla protezione dell'ambiente e in quella sullo smaltimento dei rifiuti, adottata dalla regione fiamminga.

Numerose sono state le divergenze a livello di recepimento e applicazione della direttiva nei vari Stati membri, che si sono tradotte in altrettante divergenze nella gestione degli oli usati a livello europeo, creando a volte problemi di mercato interno.

Si è sentita pertanto la necessità di armonizzare le legislazioni nazionali su scala comunitaria, anche se la vera spinta alla preparazione di una nuova direttiva è stato senza dubbio il problema della contaminazione degli oli da parte dei PCB/PCT, soprattutto in Germania.

Per superare queste difficoltà e adeguarsi all'evoluzione delle conoscenze e del progresso tecnico, nel dicembre 1986 la direttiva sugli oli usati è stata modificata. Segue una descrizione dei principali punti e innovazioni.

1. Il campo d'applicazione è stato definito con maggiore precisione. È stata introdotta una nuova definizione di oli usati, che esclude gli oli sintetici e anche i PCB/PCT. Viene introdotto un limite ai PCB/PCT contenuti erroneamente negli oli usati: ne consegue che gli oli usati destinati alla combustione o alla rigenerazione non possono contenere più di 50 ppm di PCB; oltre questo valore, gli oli in questione sono considerati come rifiuti nocivi, dovranno essere trattati come tali e non sono pertanto disciplinati dalla direttiva in esame.

2. Si privilegia chiaramente la rigenerazione degli oli usati rispetto alla combustione. In generale, si ritiene che la rigenerazione rappresenti la modalità di recupero più ecologica e razionale per gli oli usati, se si tiene conto della significativa riduzione degli inquinanti emessi nell'atmosfera e del risparmio di energia e materie prime non rinnovabili che essa consente. La direttiva consente inoltre di introdurre la combustione ove già esista a livello nazionale.

3. La raccolta e lo stoccaggio degli oli hanno ricevuto notevole attenzione. Le imprese che raccolgono gli oli devono essere registrate, sottoposte a controlli e soggette ad un sistema di autorizzazione.
   Infine, per garantire una raccolta più efficace, gli Stati membri devono predisporre programmi di sensibilizzazione in materia di stoccaggio e raccolta.

4. Infine, la nuova direttiva fissa anche valori limite per le emissioni di inquinanti, quando la combustione di oli usati avviene in impianti dotati di potenza termica uguale o superiore a 3 MW.

## II. STADIO DI RECEPIMENTO - MISURE D'ATTUAZIONE NAZIONALI

Tutti gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le disposizioni giuridiche, regolamentari e amministrative che hanno attuato per conformarsi alla direttiva, modificata dalla direttiva 87/101/CEE del 22 dicembre 1986.

Nonostante ciò, sono attualmente in corso procedure d'infrazione nei confronti della Germania, dell'Italia e del Portogallo, che recepiscono la direttiva solo in maniera imperfetta.

## III. STADIO DI ATTUAZIONE - RAPPORTO/RISULTATI DELLE RISPOSTE FORNITE DAGLI STATI MEMBRI AL QUESTIONARIO DI CUI ALLA DECISIONE 94/474/CE DELLA COMMISSIONE, SU RICHIESTA DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE IN DATA 26.6.1995

I servizi della Commissione desideravano ricevere dagli Stati membri informazioni sull'applicazione della direttiva 87/101/CEE anteriormente al 1995, in particolare tra il 1990 e il 1994.

Hanno risposto la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito. Le risposte del Portogallo si riferiscono, purtroppo, solo al recepimento della direttiva e non contengono elementi importanti per valutare la situazione in materia di applicazione. Per quanto riguarda la Germania, i dati sono difficilmente utilizzabili, in quanto si riferiscono ad un questionario e ad una risposta precedenti e contengono solo i dati relativi al 1991.

La Danimarca rappresenta un caso un po' speciale, in quanto ha promesso di rispondere ma finora i servizi della Commissione non hanno ricevuto alcun elemento richiesto.

Per quanto riguarda gli Stati membri che non hanno risposto, i servizi della Commissione dispongono di qualche dato sul Belgio e sulla Grecia, inviati in precedenza. Essi tuttavia contengono dati solo fino al 1989 e quindi non rientrano nel periodo analizzato in questa indagine.

La Commissione non possiede informazioni sull'applicazione della direttiva in Irlanda.

Infine, per quanto riguarda i nuovi Stati membri - Austria, Finlandia e Svezia - questo rapporto si articola in un periodo precedente alla loro adesione all'Unione europea.

Nelle pagine seguenti vengono analizzate le risposte fornite dagli Stati membri alle varie domande del questionario. Per agevolare la lettura, ogni paragrafo reca il numero del vari punti del questionario. Gli articoli citati sono quelli della direttiva 87/101/CEE.

3 a, b, c) **Misure più rigorose adottate dagli Stati membri rispetto a quelle previste dalla direttiva (tra le quali, divieto di combustione degli oli usati - articolo 16)**

La **Spagna** non ha adottato misure più rigorose. In Spagna non è applicabile il divieto di combustione degli oli, perché il paese ha riconosciuto di non essere in grado di controllare l'applicazione di questa misura.

In **Francia** questa disposizione è stata recepita dalla circolare del 5 dicembre 1989, che autorizza la raccolta degli oli usati e ne vieta la combustione e la raccolta selvaggia.

L'**Italia** non ha adottato provvedimenti più rigorosi, ad eccezione di qualche limite per il Cd e il Cl; la soglia per i PCB è stata fissata a 25 ppm e la combustione degli oli è consentita unicamente negli impianti tra 3 e 6 ppm. Le misure in questione non sono state notificate alla Commissione.

Nel **Granducato di Lussemburgo** la legge del 17 giugno 1994, relativa alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, privilegia la rigenerazione dei materiali in generale e, per deduzione, degli oli usati. L'utilizzo dei rifiuti come fonte di energia è previsto unicamente per i rifiuti che possono essere recuperati solo dal punto di vista termico. Anche in questo caso, la Commissione non ha ricevuto alcuna notifica.

I **Paesi Bassi** hanno adottato misure più rigorose. Sono stati, ad esempio, stabiliti requisiti per il tenore degli alogeni nei PCB, secondo la definizione di oli usati. Vengono inoltre applicati limiti al tenore di alogeni nei PCB qualora questi vengano impiegati come combustibile o nella fabbricazione di combustibili. Tali limiti valgono per tutti i combustibili. La Commissione ha ricevuto notifica dei provvedimenti adottati.

Il **Regno Unito** non ha ritenuto di dover adottare misure più rigorose.

Dalla lettura dei testi comunicati apparentemente si desume che il **Portogallo** non abbia adottato misure più rigorose.

II. 1.a, b, c) **Misure necessarie per garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e l'ambiente (articolo 2)**

Tutti gli Stati membri che hanno risposto hanno adottato misure.

In **Germania**, sono noti solo i dati relativi al 1991: nel corso di quell'anno sono state prodotte 1 228 000 tonnellate di oli e 616 000 tonnellate di oli usati; il volume degli oli raccolti è stato pari a 616 000 tonnellate e quello degli oli rigenerati a 402 000 tonnellate, mentre 214 000 tonnellate sono state impiegate come combustibili.

In **Spagna**, la quasi totalità degli oli usati viene impiegata come combustibile, mentre negli ultimi tre anni è scesa vertiginosamente la percentuale degli oli rigenerati, tanto che ora è praticamente trascurabile.

In **Francia**, il sistema di raccolta ed eliminazione funziona secondo procedure specifiche di autorizzazione e controllo. Nel 1994 sono state prodotte 260 000 tonnellate di oli; la quantità raccolta è aumentata dal 1992, fino alle 197 401 tonnellate del 1994, mentre la rigenerazione ha subito una leggera flessione, arrivando a 79 337 tonnellate nel 1994. La quantità di oli impiegati come combustibili è invece quasi raddoppiata dal 1992, raggiungendo le 118 064 tonnellate nel 1994.

In **Italia** è diminuita la quantità di oli immessi in commercio: erano 692 000 tonnellate nel 1990 e sono diventate 616 000 nel 1994. La quantità raccolta nel 1994 - pari a 169 568 tonnellate - è rimasta praticamente inalterata dal 1990, mentre sono aumentate le operazioni di rigenerazione, che nel 1994 hanno rappresentato 143 529 tonnellate. L'utilizzo degli oli come combustibili è dimezzato (22 656 tonnellate nel 1994), mentre ne viene eliminata una quantità estremamente ridotta, pari a 1 420 tonnellate.

In **Lussemburgo**, chi si occupa della raccolta deve disporre di un'autorizzazione in virtù dell'articolo 6 del regolamento granducale del 30 novembre 1989 relativo agli oli usati e dell'articolo 10 della legge del 17 giugno 1994, in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti.
La quantità di oli prodotti è in leggero aumento dal 1992 e nel 1994 ha raggiunto il tetto delle 4 554 tonnellate. Tutti gli oli vengono raccolti, ma solo la metà di essi viene rigenerata. L'utilizzo come combustibile ha subito una forte diminuzione a partire dal 1992, fino alle 1 997 tonnellate del 1994; l'eliminazione riguarda invece una quantità minima, pari a 11 tonnellate.

Nei **Paesi Bassi** la quantità di oli immessi in commercio non ha subito evoluzioni tra il 1991 e il 1993, anno in cui sono state toccate le 179 000 tonnellate, che a loro volta producono circa 90 000 tonnellate di oli usati, di cui due terzi vengono raccolti. Non viene effettuata alcuna rigenerazione; 47 000 tonnellate sono destinate all'utilizzo come combustibili e 31 000 vengono eliminate.

Nel **Regno Unito** dal 1990 è leggermente scesa la quantità di oli immessi in commercio, che nel 1993 ha toccato le 804 000 tonnellate; lo stesso andamento si è registrato con gli oli usati, che nel 1993 rappresentavano 402 000 tonnellate. Dal 1990 è aumentata invece di circa un terzo la raccolta degli oli usati, che nel 1993 erano pari a 383 000 tonnellate. Quasi tutti gli oli vengono usati per la combustione e solo una minima parte viene rigenerata, pari a 25 000 tonnellate nel 1993.

2. a, b) **Vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, hanno impedito agli Stati membri di privilegiare il trattamento degli oli usati mediante rigenerazione**

In **Germania** i vincoli sono stati notevoli, visti i prezzi estremamente bassi degli oli nuovi.

La **Spagna** non ha invece avuto problemi che abbiano impedito di privilegiare la rigenerazione.

In **Francia** alcune realtà economiche rendono la combustione un processo economicamente più vantaggioso per gli industriali rispetto alla rigenerazione.

In **Italia** esistono vincoli del tipo descritto.

In **Lussemburgo** esistono problemi legati alla mancanza di impianti adibiti alla rigenerazione, che deve pertanto essere effettuata all'estero. In base alla legge del 17 giugno 1994, è possibile orientare i processi verso la rigenerazione.

Nei **Paesi Bassi** vi sono stati vincoli. Negli anni '80 la politica del governo mirava a rigenerare gli oli usati in un impianto centrale di trattamento (CBE). Questo trattamento non si è mai potuto realizzare, per l'esistenza di vincoli di ordine economico; attualmente si sta tentando di realizzare un CBE per gli oli usati in collaborazione con i produttori di oli, con l'obiettivo di produrre combustibili superiori (diesel, gasolio per la marina). A tal fine è stata concessa un'autorizzazione ad un'impresa, che tuttavia non ha ancora potuto avvalersi della licenza a causa di un ricorso al Consiglio di Stato.
Di recente, la comunità delle imprese di raccolta ha presentato una proposta in materia di rigenerazione: l'analisi realizzata ha tuttavia comportato una decisione negativa, in quanto la differenza rispetto all'investimento necessario a creare un impianto destinato alla produzione di oli di base o alla produzione di combustibile è rilevante. Il rischio che questa differenza non possa essere recuperata in tempi brevi dal punto di vista economico, attraverso il surplus finanziario del prodotto dopo la rigenerazione, è considerato eccessivo. Inoltre, per l'eliminazione degli oli usati, è meno auspicabile affidare l'organizzazione del trattamento ad un'associazione di imprese di raccolta. Per ora gli oli usati vengono centrifugati e il prodotto ottenuto viene venduto come combustibile o come prodotto di miscela adatto alla produzione di combustibile. È invece quasi inesistente l'incenerimento degli oli usati non trattati; oli usati si trovano anche nelle tele filtranti, ecc.: questi rifiuti sono trattati come rifiuti nocivi e non come oli usati e vengono spesso smaltiti negli inceneritori.

Nel **Regno Unito**, dal 1986 non si pratica più il riciclaggio degli oli, per motivi economici e tecnici: l'aumento della concorrenza tra le compagnie petrolifere ha fatto scendere il prezzo dell'olio grezzo rispetto a quello riciclato. A ciò si aggiunge il fatto che i processi di riciclaggio creavano residui di difficile e costosa eliminazione.

2. c, d) **Vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, hanno avuto ripercussioni sulla realizzazione delle operazioni di combustione**

In **Francia**, in mancanza della rigenerazione, gli oli possono essere eliminati tramite combustione solo in impianti autorizzati in materia di protezione dell'ambiente e dotati di un dispositivo di recupero del calore.

In **Italia** esistono vincoli di questo tipo.

Nemmeno il **Lussemburgo** dispone di impianti di combustione degli oli.

Per il momento il **Regno Unito** non ha accusato problemi per la combustione degli oli usati.

2.e **Qualora, a causa dei vincoli summenzionati, non si proceda né alla rigenerazione né alla combustione degli oli usati, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire la distruzione innocua o l'immagazzinamento o deposito controllati degli oli usati (articolo 3, paragrafo 3)**

La **Francia** e i **Paesi Bassi** non hanno risposto a questa domanda.

L'**Italia** non ha adottato simili provvedimenti, perché gli oli eliminati rispettavano i limiti di emissione prescritti per la rigenerazione e la combustione.

Nel **Regno Unito**, le normative del 1994 riguardanti le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti prevedono una deroga sui requisiti per l'autorizzazione in materia di immagazzinamento degli oli in contenitori di volume inferiore a tre metri cubi. In questo modo si incentiva la raccolta dei rifiuti presso i consumatori domestici, a fini di riciclaggio. Alla fine del 1994 è stato introdotto un nuovo processo, che consente di produrre un olio puro a prezzo interessante. Quest'innovazione riguarda anche i consumatori domestici.

3.a, b) **Programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento realizzati affinché gli oli usati siano, per quanto possibile, adeguatamente immagazzinati e raccolti (articolo 5, paragrafo 1)**

In **Germania** vengono periodicamente organizzati seminari e conferenze per le imprese e l'opinione pubblica, con la partecipazione delle autorità federali e locali. È prevista anche la distribuzione di opuscoli.

Le autorità ambientali delle regioni autonome **spagnole** (Valencia, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Galicia e Madrid) organizzano campagne d'informazione rivolte al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione.

In **Francia** è stata condotta una campagna di sensibilizzazione nel 1986, attraverso spot televisivi trasmessi durante il campionato mondiale di calcio e cartelloni pubblicitari. È stato istituito un numero verde, poi mantenuto; inoltre, un servizio Minitel gestito dall'ADEME fornisce al pubblico l'indirizzo delle imprese di raccolta e i punti di raggruppamento. Anche a livello locale sono state realizzate campagne d'informazione destinate ad un pubblico mirato.

Campagne sono state realizzate anche in **Italia**. La legge 92/95 incarica i consorzi di sensibilizzare l'opinione pubblica (articolo 10, lettera a) attraverso comunicazioni sull'eliminazione degli oli trasmesse attraverso quotidiani, periodici e messaggi pubblicitari. Dal 1990 un numero verde spiega gratuitamente ai cittadini come gestire gli oli usati.

In **Lussemburgo** sono state avviate numerose iniziative nell'ambito della campagna *Superdreckskäscht* organizzata dal Ministero dell'ambiente: spot e pubblicità radiofoniche, nella stampa e nei cinema, oltre che partecipazione a fiere.

Nei **Paesi Bassi** le iniziative sono state analoghe. In particolare, si ricordano le campagne d'informazione per i "*klein chemisch afval*" (KCA, piccoli rifiuti chimici), cui hanno partecipato vari mezzi d'informazione. Gli oli usati erano inclusi tra i KCA. I programmi in questione sono stati organizzati dal governo, dall'amministrazione nazionale e dai comuni, con la collaborazione di televisione, radio, giornali e riviste; sono stati inoltre impiegati cartelloni pubblicitari e manifesti sugli autobus (nelle città). Infine, è stato pubblicato un opuscolo sulla gestione degli oli usati.
Dal rapporto sulle attività in questione risulta che gli oli usati siano stati eliminati con mezzi legalmente validi anche grazie alle campagne di sensibilizzazione.

Nel **Regno Unito**, nel gennaio del 1995 l'autorità nazionale responsabile dei fiumi (NRA) ha lanciato la campagna sugli oli, con la collaborazione e il sostegno finanziario dell'industria petrolifera. Tra gli aspetti principali figurano un codice per il mantenimento degli oli diretto al settore commerciale e domestico, che illustra i pericoli insiti in un'eliminazione non corretta, ed il sostegno dell'industria, in contatto con i consumatori, per garantire l'eliminazione degli oli.

4. **Numero di imprese che raccolgono gli oli usati, da soli o con altri rifiuti, e numero delle autorità (articolo 5, paragrafo 4)**

In **Germania** sono 200 le imprese di smaltimento che garantiscono la raccolta di oli usati.

In **Spagna**, oltre all'autorità nazionale, ogni comunità autonoma ha una propria autorità ambientale competente. Il sistema di autorizzazione è regolamentato da una risoluzione amministrativa: finora sono state rilasciate 68 autorizzazioni a imprese di raccolta dei rifiuti.

In **Francia**, le imprese che garantiscono la raccolta sono autorizzate dal prefetto del dipartimento e sono dunque in possesso di un'autorizzazione alla raccolta in una zona determinata. Ciascun dipartimento è dotato di una fino a cinque imprese di raccolta, per un totale di 233 su tutto il territorio nazionale. In base alla procedura prevista dal decreto 79-981 del 21 novembre 1979, queste imprese sono autorizzate anche a raccogliere gli oli usati.

In **Italia**, l'autorità di controllo è regionale e se ne contano 20. È in vigore un sistema di autorizzazioni, concesse finora a 74 imprese. Queste ultime si occupano anche della raccolta di altri tipi di rifiuti e sono concessionarie dei consorzi.

Nel **Lussemburgo** esistono attualmente 17 imprese che effettuano la raccolta di oli usati, di cui sette sono autorizzate esclusivamente per gli oli.

Nei **Paesi Bassi** esiste un'autorità a livello nazionale e dodici a livello provinciale. Su scala nazionale, tre imprese sono autorizzate ad eseguire esclusivamente il trattamento degli oli usati e tre il trattamento di oli uniti ad altri rifiuti. A livello provinciale, tre imprese possono trattare gli oli con altri rifiuti. A entrambi i livelli sono stati istituiti sistemi di autorizzazione; per la raccolta degli oli usati è necessaria l'autorizzazione del ministero. Le persone in possesso dell'autorizzazione in questione sono soggette al controllo del governo e metà di esse possiede anche un permesso per la raccolta di miscele di oli/acqua/fanghi, prodotti quando vengono svuotati i generatori di olio nelle officine. Queste ultime autorizzazioni vengono rilasciate e controllate dalle province.

Nel **Regno Unito** non esiste un organismo in grado di fornire questi dati, che sono invece di competenza delle singole autorità di regolamentazione in materia di rifiuti.

5.a, b, c) **Decisione sulla destinazione degli oli usati a uno dei metodi di trattamento indicati all'articolo 3 e sui controlli appropriati (articolo 5, paragrafo 3)**

In **Germania** gli oli usati sono attualmente ri-raffinati per ricavarne oli di base e trattati per produrre combustibili. Sono state sviluppate tecniche nuove, come l'idratazione, che tuttavia non sono ancora applicate a sufficienza.

In **Spagna** non esiste una decisione in merito, anche se attraverso vari atti ministeriali si concedono aiuti e sovvenzioni tesi a favorire soprattutto la raccolta degli oli destinati alla rigenerazione e, in minor misura, alla combustione. Nonostante la libera concorrenza sul mercato, è la domanda del settore che determina il trattamento o la destinazione finali degli oli. In ciascun caso, le autorità dispongono di meccanismi di controllo dell'origine e della destinazione degli oli.

In **Francia** i tipi di trattamento effettuati sono conformi all'articolo 3 della direttiva, sia che si tratti di rigenerazione, di combustione o di immagazzinaggio. I controlli previsti dalla normativa sono svolti dall'ispettore degli impianti registrati della zona interessata. Qualora il rapporto dell'ispettore indichi che non vengono rispettate le condizioni previste dal capitolato d'oneri del titolare dell'autorizzazione, il Ministero dell'ambiente può ritirare l'autorizzazione con atto ministeriale, in applicazione della procedura prevista dalla decisione 79-981, articolo 9.

In **Italia** non esiste una decisione di questo tipo. Gli oli sono rigenerati o sottoposti a combustione, ma per entrambe le operazioni sono stati istituiti dei controlli.

In **Lussemburgo** il regolamento granducale modificato del 23 dicembre 1987, relativo agli impianti di combustione alimentati con combustibile liquido o gassoso, vieta la combustione degli oli usati in impianti aventi una potenza termica inferiore a 3 MW. Per gli impianti di potenza superiore, è necessario richiedere un'autorizzazione preventiva al Ministero dell'ambiente.

Nei **Paesi Bassi** gli oli usati vengono utilizzati come combustibili dopo trattamento (centrifuga). Cinque persone sono autorizzate a centrifugare gli oli. Le autorizzazioni vengono concesse solo se vengono soddisfatte le condizioni a tutela della salute e dell'ambiente. Il controllo è realizzato nella provincia in cui è ubicato l'impianto.

Il **Regno Unito** non riscontra alcun vantaggio in questa disposizione.

6.a, b) **Numero di imprese autorizzate a rigenerare gli oli usati, a utilizzarli come combustibile o a eliminarli, da soli o con altri rifiuti; numero di autorità impegnate e azioni atte ad accertare l'adozione di tutte le misure di protezione adeguate (articolo 6, paragrafi 1 e 2)**

In **Germania** le 200 imprese di smaltimento sono soggette ad un sistema di autorizzazione, che prevede l'applicazione di sanzioni.

Per quanto concerne il trattamento separato degli oli, in **Spagna** sono state rilasciate due autorizzazioni per effettuare la rigenerazione, 15 per la combustione e 51 per lo smaltimento. Esse sono concesse solo se le imprese conservano un registro degli oli, se controllano le emissioni e gli effluenti e si sottopongono al controllo delle autorità.

In **Francia** sono state accordate 54 autorizzazioni a imprese, ripartite su tutto il territorio nazionale, tra le quali 27 dedite alla rigenerazione e 27 alla combustione degli oli. La procedura di autorizzazione riguarda due livelli d'istruzione, regionale e nazionale; l'autorizzazione è rilasciata con atto del Ministero dell'ambiente. Il controllo della conformità degli impianti viene svolto a livello regionale.

In **Italia** sono state concesse sei autorizzazioni per la rigenerazione e due per lo smaltimento definitivo. L'autorità di controllo nazionale è rappresentata dal Ministero dell'ambiente.

Il **Lussemburgo** non dispone di imprese in grado di assicurare lo smaltimento degli oli usati.

Nei **Paesi Bassi** le autorizzazioni vengono concesse solo a imprese che smaltiscono anche altri rifiuti. Vi sono 12 autorità provinciali e sono state rilasciate 5 autorizzazioni a imprese di smaltimento.

Nel **Regno Unito** le autorizzazioni sono rilasciate da una doppia autorità nazionale: l'Ispettorato dell'inquinamento e l'Ispettorato industriale dell'inquinamento. Quindici sono destinate a imprese di rigenerazione e quindici a imprese di combustione degli oli usati. D'altra parte, le 456 autorità locali (*District Councils*) hanno emesso 2 240 autorizzazioni a imprese dedite alla combustione degli oli; non sono state rilasciate autorizzazioni alle imprese che, invece, trattano gli oli con altri rifiuti.

## 7. Misure adottate ai sensi dell'articolo 7 relative agli oli rigenerati

La **Spagna** ha adottato le misure in questione, senza tuttavia notificarle alla Commissione né giustificare tale mancanza.

In **Francia**, l'articolo 7 è recepito dalla circolare 11-86 dell'11 marzo 1986, relativa al controllo del sistema di recupero degli oli usati.

L'**Italia** ha adottato alcune misure ma non le ha ancora notificate alla Commissione, in quanto i servizi competenti stanno ancora valutando le norme tecniche indicate dalla legislazione nazionale che applica le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva.

In **Lussemburgo** le disposizioni di cui all'articolo 7 sono fissate nel regolamento del 30 novembre 1989 relativo agli oli usati, ed in particolare nel rispettivo articolo 8. Gli impianti di rigenerazione degli oli usati sono del resto disciplinati dalla legge del 17 giugno 1994, relativa alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, che impone il rilascio di autorizzazioni che prescrivono condizioni specifiche. Nel Granducato non esiste alcun impianto per la rigenerazione degli oli usati. Le misure adottate sono state comunicate alla Commissione.

La legislazione dei **Paesi Bassi** non ha trasposto le disposizioni dell'articolo 7, perché gli oli usati non vengono rigenerati (ciò fa supporre che con il termine oli di base s'intendano i lubrificanti di base).

Il **Regno Unito** ha adottato le seguenti misure conformi all'articolo 7:

- articolo 7, lettera a): parti I e II della legge sulla protezione dell'ambiente (EPA 1990);
- norme sulla protezione dell'ambiente 1991 (procedure e sostanze) SI n. 472, modificate dalle norme sulle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti del 1994 (regolamento 14).

7.a **Valori limite fissati per gli inquinanti di cui all'allegato della direttiva (articolo 8, paragrafo 1, lettera a)**

In **Spagna** e in **Francia**, gli impianti aventi una potenza termica di combustione superiore a 3 MW rispettano i limiti di emissione stabiliti dalla direttiva.

L'**Italia** ha fissato valori più rigorosi per alcuni inquinanti: Cd 0,2 mg/Nm3, Cl 30 mg/Nm3, Cr, Cu, V, Pb < 5 mg/Nm3.

La normativa **lussemburghese** stabilisce gli stessi valori limite della direttiva e fissa a 50 ppm il tenore massimo dei PCB contenuti negli oli usati destinati alla combustione.
Dal 1994, nell'ambito delle procedure di autorizzazione del caso, vengono comunque applicate soglie nazionali per le emissioni nell'atmosfera, che risultano più rigorose nel caso delle sostanze indicate nell'allegato alla direttiva e di altri parametri e sostanze.

Nei **Paesi Bassi** gli oli usati sottoposti a trattamento (conforme a determinate specifiche) non sono ritenuti oli usati. In tal caso, il loro impiego come combustibili è soggetto alle stesse condizioni imposte a livello nazionale ai combustibili normali. Se gli oli vengono combusti in un'officina, gli impianti dispongono generalmente di una capacità inferiore a 3MW.

Nel **Regno Unito** gli impianti aventi una potenza termica superiore a 3MW rispettano gli stessi valori limite fissati nella direttiva.

7.b **Valori limite fissati per gli inquinanti di cui all'allegato della direttiva in caso di combustione di oli usati in impianti aventi una potenza termica assorbita inferiore a 3 MW e indicazioni sui controlli applicabili (articolo 8, paragrafo 1, lettera b)**

In **Spagna**, gli impianti aventi una potenza termica di combustione inferiore a 3 MW non sono autorizzati a procedere alla combustione degli oli.

In **Francia**, gli impianti con capacità termica inferiore a 3 MW non rientrano nel sistema di eliminazione degli oli usati.

L'**Italia** vieta la combustione degli oli in impianti aventi una potenza termica inferiore a 3 MW.

Nei **Paesi Bassi**, i requisiti imposti corrispondono a quelli imposti per le emissioni di fumi di gas che figurano nelle autorizzazioni ambientali.

Nel **Regno Unito** esistono solo due valori limite per questo tipo di impianto: 5 mg/m3 per il piombo e 100 mg/m3 per le polveri, ma la potenza inferiore può essere pari a 0,4 MW.

7.c **Numero di autorità di controllo per la combustione degli oli usati (articolo 8, paragrafo 3)**

In **Spagna**, gli impianti autorizzati alla combustione degli oli hanno una potenza termica superiore a 3 MW: nel complesso sono sei, mentre le autorità delle Comunità autonome incaricate sono 17.

La **Francia** non ha risposto a questa domanda.

In **Italia** non esistono impianti autorizzati di potenza inferiore a 3 MW.

L'autorità di controllo dei **Paesi Bassi** è quella comunale. Per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 3 MW esistono circa 600 autorità competenti.

Il **Regno Unito** dispone di 456 autorità di controllo locali e di una nazionale per gli impianti di potenza superiore a 3 MW e 456 autorità locali per quelli inferiori a 3 MW.

8. **Quantitativi minimi di oli usati determinati da ogni Stato membro che impone agli stabilimenti che li producono, raccolgono e/o eliminano di conservare un registro e notificarne le informazioni alle autorità (articolo 11)**

In **Spagna** questo quantitativo è fissato in 500 litri, per la produzione, la raccolta o l'eliminazione.

La legislazione **francese** impone a tutte le imprese di raccolta di raggruppare lotti superiori a 200 litri. Non esiste una soglia minima per l'eliminazione in quanto, nel caso degli oli usati, a prescindere dal volume degli stessi, questo processo è comunque vietato senza autorizzazione. Non esiste nemmeno un limite minimo per la produzione: i detentori di oli usati devono consegnarli ad un'impresa di raccolta riconosciuta o incaricarsi personalmente dell'eliminazione, se autorizzati.

Le legislazioni **italiana** e **lussemburghese** non stabiliscono di fissare una quantità.

Nei **Paesi Bassi** non è stata definita alcuna quantità minima a livello nazionale. Le imprese di raccolta devono avere un'amministrazione, conservare la documentazione per dieci anni e sottoporla al controllo dell'autorità competente, qualora questa ne faccia richiesta. Per ogni flusso di prodotto che arriva previa autorizzazione, l'amministrazione deve registrare la data dell'autorizzazione, il detentore, la natura della merce (codice dei rifiuti, quantità in peso, tipo di autorizzazione delle merci), il riferimento al rapporto di analisi e i dazi versati sulla somma pagata.

Nel **Regno Unito** questo tipo di informazioni non viene conservato secondo modalità centralizzate, anche se ci si sta orientando in questo senso al fine di riunire tutte le informazioni per preparare la prima relazione sulla direttiva.

9. a, b) **Indennità concesse alle imprese che raccolgono gli oli usati, importi medi, base di calcolo e metodo di finanziamento (articolo 14)**

In **Spagna**, un atto ministeriale relativo agli anni '89, '90, '91, '92 e '94 concede sovvenzioni per l'attività di raccolta per un importo medio di 500 milioni di pesetas e stabilisce due metodi di calcolo, uno per gli oli destinati alla rigenerazione e uno per quelli destinati alla combustione.

In **Francia**, il decreto del 31 agosto 1989 ha istituito una tassa parafiscale sugli oli di base, gestita dall'agenzia nazionale per l'eliminazione e il recupero dei rifiuti, che viene prelevata dall'amministrazione doganale. Le imprese di raccolta ricevono un indennizzo per ogni tonnellata raccolta.

L'**Italia** ha istituito indennità per le imprese di raccolta.

In **Lussemburgo** e nel **Regno Unito** non vengono concesse indennità alle imprese di raccolta degli oli usati.

Nei **Paesi Bassi** a scadenze mensili viene fissata una tariffa massima, sulla base dei costi e dei gettiti dopo il trattamento: essa equivale a circa 10-15 centesimi per litro per la raccolta e il trattamento. È impossibile scorporare queste due voci, perché le imprese di raccolta si occupano anche del trattamento. (La risposta si riferisce anche al punto 10.a, b).

10.a, b) **Indennità concesse alle imprese che eliminano gli oli usati, importi medi, base di calcolo e metodo di finanziamento (articolo 14)**

In **Germania** non vengono concesse indennità alle imprese incaricate di eliminare gli oli usati.

Dal 1989 la legislazione **spagnola** prevede sovvenzioni a questo tipo di imprese, equivalenti in media a 6 pesetas per chilogrammo. Tale importo è destinato a coprire i costi di gestione, raccolta, trasporto ed eliminazione.

In **Francia** la tassa parafiscale è destinata anche ad aiuti alle imprese responsabili dell'eliminazione per progetti d'investimento.

Anche l'**Italia** concede indennità a questo tipo di imprese.

La legislazione **lussemburghese** non prevede alcuna compensazione per le imprese che eliminano oli usati.

Il **Regno Unito** non prevede alcuna indennità per le imprese incaricate dell'eliminazione degli oli.

11. **Misure adottate dagli Stati membri per privilegiare il trattamento mediante rigenerazione degli oli usati** (questo punto non figurava nel questionario)

In **Germania** non si accorda alcuna priorità alla rigenerazione, ma la normativa in materia di oli usati vieta di mescolare gli oli destinati ad essere nuovamente raffinati con gli altri.

La **Spagna** non ha previsto questo tipo di provvedimento ma, attraverso alcuni atti ministeriali, ha indirettamente incentivato la rigenerazione istituendo sovvenzioni per la raccolta di oli ad essa destinati.

In **Francia**, l'articolo 2 della decisione del 21 novembre 1979 sancisce che gli oli usati siano preferibilmente eliminati mediante rigenerazione o riciclaggio presso impianti riconosciuti.

L'**Italia**, il **Regno Unito** e i **Paesi Bassi** non hanno provveduto a privilegiare la rigenerazione.

In **Lussemburgo** la legge del 17 giugno 1994 relativa alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti dà priorità alla rigenerazione dei materiali in generale.

## IV. CONCLUSIONI

Come descritto nel capitolo introduttivo, la relazione è fondamentalmente incentrata sulle comunicazioni inviate da sei Stati membri - Spagna, Italia, Regno Unito, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi -, che forniscono dati sufficienti per il periodo 1990-1994.

Tutti questi paesi hanno adottato i provvedimenti necessari per garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati, senza danneggiare la salute umana e l'ambiente.

Tra di essi, solo la Francia e il Lussemburgo hanno chiaramente privilegiato la rigenerazione nelle rispettive legislazioni, mentre la Spagna l'ha favorita attraverso alcuni atti. Praticamente, si può constatare che, in questo periodo, la quantità di rifiuti rigenerata è aumentata solo in Italia.

Secondo gli ultimi dati relativi al 1991, in Germania due terzi dei rifiuti raccolti sono stati rigenerati e il resto trasformato in combustibile. Si è inoltre provveduto a rigenerare la metà degli oli provenienti dal Lussemburgo.

Nel periodo in questione le quantità rigenerate in Francia sono notevolmente diminuite, mentre gli oli trasformati in combustibili sono raddoppiati. In Spagna, tutti i rifiuti raccolti sono stati trasformati in combustibile.

Nel Regno Unito, dal 1986 tutto è destinato alla combustione. Infine, nei Paesi Bassi metà degli oli usati raccolti è trasformata in combustibile e l'altra metà viene eliminata. Come giustificazione di questa situazione alquanto deludente, l'Italia, il Regno Unito, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Germania adducono i problemi economici che insorgono in caso di rigenerazione.

Se si esaminano le altre disposizioni della direttiva, si nota che esistono provvedimenti flessibili solo fino alla fase della raccolta dei rifiuti, mentre nessuno Stato membro ha manifestato una decisa volontà di privilegiare effettivamente la rigenerazione.

Tutti i paesi citati hanno preparato e messo in atto campagne d'informazione del pubblico al fine di garantire l'immagazzinaggio adeguato e la raccolta più completa possibile degli oli usati.

Per contro, solo l'Italia e il Lussemburgo hanno imposto valori limite di emissione più rigorosi rispetto alla direttiva, e solo l'Italia, la Spagna e la Francia hanno imposto alle imprese che raccolgono, trattano o eliminano gli oli usati quantitativi minimi per la registrazione.

Infine, in materia di indennità, solo il Regno Unito non le ha previste per la raccolta, mentre nel caso dell'eliminazione non vengono concesse nel Regno Unito, in Lussemburgo e in Germania.

Si può pertanto concludere che:
1) la direttiva viene applicata solo parzialmente;
2) gli Stati membri non hanno voluto dare un'effettiva priorità alla rigenerazione rispetto alla combustione.

# DIRETTIVA 86/278/CEE
# CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

## I. INTRODUZIONE

L'articolo 17 della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, adottata dal Consiglio il 12 giugno 1986, stabilisce che a scadenze quadriennali, a decorrere dai primi cinque anni dalla notifica della direttiva, gli Stati membri preparino una relazione di sintesi sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura.

Poiché la direttiva è stata notificata il 17 giugno 1986, gli Stati membri dovevano presentare la prima relazione, relativa al periodo 1987-1990, entro il 17 giugno 1991.

Sei Stati membri - Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito - hanno inviato il loro rapporto nel 1991-1992. La Commissione non ha ritenuto utile pubblicare informazioni così incomplete e divergenti in assenza di un formato comune.

Sempre in base all'articolo 17 della direttiva, la seconda relazione, concernente gli anni dal 1991 al 1994, avrebbe dovuto essere inviata entro il 17 giugno 1995. Nonostante le lettere di sollecito inviate il 18 maggio e il 25 luglio 1995, solo il Belgio, la Spagna, la Francia, il Portogallo e il Regno Unito l'hanno presentata.

Come indicato nell'introduzione generale, la presente relazione di sintesi riguarda il periodo 1991-1994 e prende dunque in considerazione solo i cinque Stati summenzionati.

## II. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA NEL DIRITTO NAZIONALE

Alcuni Stati membri non hanno ancora adottato tutte le misure per il recepimento della direttiva. Il Belgio è stato condannato dalla Corte di giustizia (sentenza del 3 maggio 1994, causa C-260/93) per il mancato recepimento. La regione fiamminga ha provveduto alla trasposizione nel gennaio 1992, la regione vallona nel gennaio 1995 e la regione di Bruxelles Capitale nell'agosto del 1995.

Al termine del periodo cui si riferisce questa relazione, la Commissione non ha ancora ricevuto un decreto di attuazione a completamento del recepimento nella legislazione portoghese, mentre è in atto uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e la Francia in merito alle misure di recepimento nel diritto francese, segnatamente degli articoli 2 a), 6 a) e b), 9, 10, paragrafo 1 e 16.

Per quanto riguarda l'Irlanda, esiste una divergenza in merito all'allegato I A della direttiva: quest'ultimo riguarda i suoli con un pH compreso tra 6 e 7, mentre la tabella irlandese equivalente (parte I dell'allegato a SI 183 del 1991) si riferisce ai suoli aventi pH da 5 a 7. A seguito di una richiesta d'informazione in merito da parte della Commissione, le autorità irlandesi hanno garantito che questa divergenza non comporterà rischi per l'ambiente.

## III. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA: RELAZIONE/RISULTATI DELLE RISPOSTE FORNITE DAGLI STATI MEMBRI AL QUESTIONARIO DI CUI ALLA DECISIONE 94/474/CE DELLA COMMISSIONE

Dopo l'adozione della direttiva 91/692/CEE[10] per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, la Commissione ha adottato un questionario standard per l'elaborazione delle relazioni in materia di applicazione della direttiva 86/278/CEE.
Il questionario deve essere formalmente utilizzato per la prima volta per il periodo 1995-1997; la Commissione ha tuttavia chiesto agli Stati membri di impiegarlo, per quanto possibile, già dalla relazione del 1991-1994.

**Belgio**, **Spagna**, **Francia**, **Portogallo** e **Regno Unito** hanno inviato la loro relazione concernente questo periodo.

Il rapporto belga non riguarda la regione di Bruxelles, che non dispone ancora di un impianto di depurazione; quello della regione vallona non rispetta formalmente il questionario, perché la direttiva è stata recepita tardivamente.

---

10 GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

La relazione francese non contiene alcune risposte, mentre quella portoghese consiste semplicemente nella presentazione di un progetto di *Portaria.*

Per quanto riguarda gli Stati membri che non hanno risposto, i servizi della Commissione dispongono di alcuni contributi precedenti della Danimarca e della Germania, che tuttavia contengono solo i dati fino al 1989 e dunque non rientrano nel periodo interessato da questa indagine.

La presente relazione analizza le risposte fornite dagli Stati membri alle varie domande del questionario già citato. Per agevolarne la lettura, ogni paragrafo reca il numero dei vari punti del questionario.

III.1 **Condizioni specifiche in caso di utilizzo dei fanghi residui delle fosse settiche e di altri dispositivi analoghi (articolo 3, paragrafo 2)**

In **Belgio**, un decreto reale dell'ottobre 1977, relativo all'impiego di fertilizzanti e di prodotti ammendanti del suolo (i fanghi), stabilisce che questi non devono contenere alcuna sostanza nociva o tossica, insetti e nematodi, agenti microbiologici o altri germi fitopatologici, che possano nuocere alla flora o alla salute umana e animale.

In **Spagna** valgono le stesse le condizioni applicate ai fanghi provenienti da impianti di depurazione.

In **Francia**, la dispersione nei suoli deve avvenire mediante dispositivi adeguati e, nel caso di fanghi interrati a notevole profondità, tramite aratura a decorrere dal giorno successivo.

Il **Portogallo** non fornisce informazioni.

Nel **Regno Unito** i fanghi delle fosse settiche devono rispettare le stesse condizioni di quelli degli impianti di depurazione; i fanghi trattati applicati senza iniezione devono essere interrati appena possibile.

III.2 a) **Valori limite per la concentrazione di metalli pesanti nei suoli e nei fanghi e quantitativi massimi applicabili**

Le tabelle riportate di seguito riprendono i dati forniti per gli allegati IA, B e C della direttiva.

N° 1. VALORI LIMITE NEI SUOLI (mg/kg) (Allegato IA della direttiva)

| Parametro | Direttiva 86/278/CEE | Belgio | | | Spagna | | Francia | Portogallo | | | Regno Unito | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiandre | | Vallonia | | | | | | | | | | |
| | | Suolo sabbioso | Argilla | | pH <7 | pH >7 | | pH <5,5 | pH 5,5<7,0 | pH >7,0 | pH 5,0-5,5 | pH 5,5-6,0 | pH 6-7 | pH > 7 |
| Cadmio | 1-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rame | 50-140 | 50 | 140 | 50 | 50 | 210 | 100 | 50 | 100 | 200 | 80 | 100 | 135 | 200 |
| Nichel | 30-75 | 30 | 75 | 50 | 30 | 112 | 50 | 30 | 75 | 110 | 50 | 60 | 75 | 100 |
| Piombo | 50-300 | 50 | 300 | 100 | 50 | 300 | 100 | 50 | 300 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zinco | 150-300 | 150 | 300 | 200 | 150 | 450 | 300 | 150 | 300 | 450 | 200 | 250 | 300 | 450 |
| Mercurio | 1-1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cromo | - | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 50 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |

N° 2. VALORI LIMITE NEI FANGHI (mg/kg) (ALLEGATO I B)

| Parametro | Direttiva 86/278/CEE | Belgio | | Spagna | | Francia | | Portogallo | Regno Unito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiandre | Vallonia | pH <7 | pH >7 | Riferimento | Lim | | |
| Cadmio | 20-40 | 12 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | - |
| Rame | 1 000-1 750 | 750 | 600 | 1 000 | 1 250 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | - |
| Nichel | 300-400 | 100 | 100 | 300 | 400 | 200 | 400 | 300 | - |
| Piombo | 750-1 200 | 600 | 500 | 750 | 1200 | 800 | 1 600 | 750 | 1 000 |
| Zinco | 2 500-4 000 | 2 500 | 2 000 | 2 500 | 4 000 | 3 000 | 6 000 | 2 500 | - |
| Mercurio | 16-25 | 10 | 10 | 16 | 25 | 10 | 20 | 16 | - |
| Cromo | - | 500 | 500 | 1 000 | 1500 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | - |

N° 3. VALORI LIMITE RELATIVI ALLE QUANTITÀ ANNUE DI METALLI PESANTI CHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE NEI SUOLI COLTIVATI (kg/ha/anno) (ALLEGATO I C)

| | Direttiva 86/278/CEE | Belgio | | | Spagna | Francia | Portogallo | Regno Unito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiandre | | Vallonia | | | | |
| | | Pascoli | Colture | | | | | |
| Cd | 0,15 | 0,012 | 0,024 | - | 0,15 | 0,06 | 0,15 | 0,15 |
| Cu | 12 | 0,75 | 1,5 | - | 12 | 3 | 12 | 7,5 |
| Ni | 3 | 0,1 | 0,2 | - | 3 | 0,6 | 3 | 3 |
| Pb | 15 | 0,6 | 1,2 | - | 15 | 2,4 | 15 | 15 |
| Zn | 30 | 2,5 | 5 | - | 30 | 9 | 30 | 15 |
| Hg | 0,1 | 0,01 | 0,02 | - | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,1 |
| Cr | - | 0,5 | 1 | - | 3 | 3 | 4,5 | |

III.2.b) **Quantità massima di fanghi applicabili al suolo, espressi in tonnellate di materia secca (TMS)/ha/anno (articolo 5, paragrafo 2, lettera a)**

Nella regione **fiamminga** è consentita una quantità massima di 1 TMS/ha/anno nei terreni dediti al pascolo e di 2 TMS in quelli coltivati. Queste dosi possono essere applicate in un'unica volta per tre anni.

Il **Regno Unito** ha scelto la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) (valori limite dei metalli introdotti per ha/anno) e non ha dunque fissato alcuna quantità massima di fanghi per ha/anno.

Le altre relazioni (regione **vallona**, **Spagna**, **Francia** e **Portogallo**) non rispondono a questa domanda.

III.2, c) **Valori limite meno rigorosi per la concentrazione di metalli pesanti, autorizzati su terreni i cui raccolti sono destinati esclusivamente al consumo animale (allegato IA, nota 1)**

La regione **fiamminga** e la **Spagna** non autorizzano valori meno rigorosi.

Le relazioni presentate dalla regione **vallona**, dalla **Francia** e dal **Portogallo** non forniscono indicazioni in merito.

Nel **Regno Unito** sono consentiti valori meno rigorosi in 11 siti, per un totale di 2 540 ha, in prossimità di impianti di depurazione, che vengono impiegati come terreni di applicazione dei fanghi. I valori consentiti non sono comunque quelli indicati nella relazione.

III.2.d) **Valori limite meno rigorosi per la concentrazione di metalli pesanti, autorizzati su terreni aventi un pH superiore a 7 (allegato IA, nota 2)**

Nella regione **fiamminga** sono autorizzati valori pari a 75, 45 e 225 mg/kg nel caso, rispettivamente, del rame, del nichel e dello zinco, nei terreni in cui il pH è costantemente superiore a 7.

Le relazioni presentate dalla regione **vallona** e dalla **Francia** non rispondono a questa domanda.

La tabella 1 riportata di seguito presenta i valori limite autorizzati in **Spagna** e nel **Regno Unito** e quelli proposti dal **Portogallo**.

III.2.e) **Valori limite meno rigorosi per le quantità annue di metalli pesanti introdotte nei suoli destinati alla coltura foraggera (allegato IC, nota 1)**

La regione **fiamminga** e la **Spagna** non hanno autorizzato l'applicazione di valori meno rigorosi.

Nel **Regno Unito**, i siti di cui al precedente punto II.2.c) possono beneficiare di questa deroga, ma non vengono indicati i valori limite consentiti.

Le relazioni della regione **vallona**, della **Francia** e del **Portogallo** non trattano questa domanda.

III.3.a) **Descrizione delle tecniche di trattamento dei fanghi (articolo 6)**

Nelle **Fiandre** sono autorizzate le tecnologie che prevedono lunghi trattamenti biologici, chimici o termici. La stabilizzazione viene effettuata con trattamento a freddo nel 65% dei fanghi, a caldo nel 5% e in condizioni aerobiche nel restante 30%.

La regione **vallona** indica che i fanghi sono "condizionati", senza ulteriori precisazioni.

In **Spagna** i fanghi vengono filtrati, trattati con processi fisici o chimici e infine disidratati.

In **Francia** la stabilizzazione avviene mediante fermentazione anaerobica o aerobica o attraverso processi chimici. I fanghi vengono successivamente sottoposti a disidratazione.

La relazione del **Portogallo** non fa menzione di trattamenti.

Nel **Regno Unito**, i fanghi vengono pastorizzati prima di essere digeriti per via mesofila in condizioni anaerobiche o per via termofila; essi vengono infine ammendati o stabilizzati con la calce, prima di procedere alla disidratazione.

III.3. b) e c) **Frequenza di analisi dei fanghi (allegato II A, paragrafo 1)**

Le relazioni della regione **vallona** e della **Francia** non citano alcuna frequenza di analisi.

Nelle **Fiandre**, in **Spagna** e nel **Regno Unito** le frequenze sono le stesse indicate nella direttiva.

In **Portogallo**, a livello di atto ministeriale (*Portaria*), la frequenza delle analisi fissata è simile a quella stabilita nella direttiva (due volte l'anno), ma può essere ridotta a una se i risultati ottenuti per due anni consecutivi non presentano differenze significative. Inoltre, le analisi devono essere eseguite qualora la qualità delle acque trattate vari notevolmente o se si presentano alterazioni nel trattamento. Infine, non è necessario analizzare il Cu, lo Zn e il Cr se questi elementi non sono mai presenti nelle acque da trattare o compaiono solo in esigue quantità.

III.3, d) e c) **Misure specifiche per l'iniezione o l'interramento nel suolo dei fanghi non trattati (articolo 6, lettera a)**

Nella regione **fiamminga** e in **Spagna** è consentito utilizzare solo fanghi trattati.

Nella regione **vallona**, essi devono essere "condizionati".

Il **Regno Unito** non ha adottato alcuna misura specifica.

Le relazioni **francese** e **portoghese** non trattano questa domanda.

III.4 **Periodi in cui è vietata l'utilizzazione prima di procedere al pascolo o alla raccolta del foraggio (articolo 7)**

La regione **fiamminga** prevede un periodo di sei settimane, senza distinzioni fra i vari tipi di colture.

In **Spagna** i periodi in cui vige il divieto sono analoghi a quelli fissati dalla direttiva.

La regione **vallona**, la **Francia** e il **Portogallo** non hanno fornito informazioni in merito.

La relazione presentata dal **Regno Unito** sancisce soltanto un divieto di tre settimane, senza distinzioni tra i vari tipi di colture.

III.5. a) e b) **Valori limite o altre misure per i suoli con un pH inferiore a 6 (articolo 8)**

La regione **fiamminga** vieta l'utilizzo dei fanghi su suoli con pH inferiore a 6.

In **Spagna** (cfr. la tabella seguente, relativa all'allegato IA) è stato fissato un pH pari a 7. Ai suoli con pH inferiore viene applicato il valore inferiore presentato nell'allegato IA.

La tabella in questione riporta i valori limite stabiliti dal **Regno Unito**, con pH diversi per Zn, Cu e Ni.

Le relazioni della regione **vallona**, della **Francia** e del **Portogallo** non trattano questa domanda.

III.6.a) **Analisi dei suoli relativa a parametri diversi dal pH e dai metalli pesanti (allegato II B.1)**

Nella regione **fiamminga** si procede anche ad analizzare il tenore dei fosfati.

Nella regione **vallona**, in **Spagna** e nel **Regno Unito** non si misura alcun parametro.

La **Francia** e il **Portogallo** non hanno fornito indicazioni in merito.

III.6.b) **Frequenze minime di analisi del suolo (allegato IIB.2)**

Oltre a quanto stabilito dalla direttiva, la regione **fiamminga** impone un'analisi supplementare dei suoli ogniqualvolta si utilizzino 20 tonnellate di fanghi.

In **Spagna** le comunità autonome (CCAA) fissano la frequenza delle analisi.

Le relazioni della regione **vallona**, della **Francia** e del **Portogallo** non forniscono indicazioni in merito.

Nel **Regno Unito**, l'analisi dei suoli avviene al momento della prima utilizzazione dei fanghi e vent'anni dopo l'ultima analisi. Tuttavia, su richiesta del proprietario del terreno o del Segretario di Stato, le analisi possono essere effettuate anche cinque anni dopo l'ultima.

III.7 **Quantitativi di fango prodotti dagli impianti di depurazione, di fanghi utilizzati in agricoltura, superficie ricoperta e concentrazione media dei metalli pesanti contenuti nei fanghi (in base ai registri di cui all'articolo 10)**

I dati richiesti sono presentati nelle tabelle indicate di seguito e sono espressi come media dei valori relativi al periodo considerato nella presente relazione.

N° 4. QUANTITÀ DI FANGHI PRODOTTI E UTILIZZATI

| | Fanghi prodotti (T.M.S./anno) | Fanghi utilizzati in agricoltura (T.M.S./anno) | Superficie ricoperta (facoltativo) |
|---|---|---|---|
| Regione fiamminga | 838 731 | 212 228 | -- |
| Regione vallona | 13 267 | 10 044 | -- |
| Spagna | 404 299 | 204 197 | -- |
| Francia | 758 500 | 496 500 | -- |
| Portogallo | -- | -- | -- |
| Regno Unito | 1 030 000 | 500 000 | -- |

N° 5. CONCENTRAZIONE MEDIA DI METALLI PESANTI CONTENUTI NEI FANGHI (mg/kg M.S)

| | Direttiva 86/278/CEE | Belgio | | Spagna | Francia | Portogallo | Regno Unito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiandre | Vallonia | | | | |
| Cd | 20-40 | 3,6 | 3,3 | 6 | 5,3 | - | 3,2 |
| Cu | 1 000-1 750 | 312 | 179 | 294 | 334 | - | 473 |
| Ni | 300-400 | 46 | 50 | 49 | 39 | - | 37 |
| Pb | 750-1 200 | 229 | 182 | 406 | 133 | - | 217 |
| Zn | 2 500-4 000 | 1 350 | 925 | 1 157 | 921 | - | 889 |
| Hg | 16-25 | 1,7 | 1,5 | 11 | 2,7 | - | 3,2 |
| Cr | - | 73 | 76 | 363 | 80 | - | 86 |

Oltre ai valori dei metalli pesanti, la relazione della regione **fiamminga** riporta i risultati delle analisi relativi all'azoto totale (26 mg/kg MS) e al fosforo totale (2,2 mg/kg MS).

III.8 **Esenzioni concesse per gli impianti di depurazione di capacità ridotta (articolo 11)**

La regione **fiamminga** e il **Regno Unito** non prevedono alcuna esenzione.

Gli altri Stati non rispondono alla domanda.

## IV. CONCLUSIONI

Non è possibile trarre conclusioni a livello dell'Unione europea partendo da cinque relazioni nazionali, di cui solo due e mezza (Spagna, Regno Unito e regione fiamminga) sono complete; si può soltanto sottolineare la reticenza dimostrata dagli Stati membri a inviare i rapporti in questione.

Da informazioni così circoscritte è tuttavia possibile dedurre che la direttiva è stata attuata abbastanza correttamente per quanto riguarda l'elemento centrale, ovvero le concentrazioni consentite dei metalli pesanti nei fanghi utilizzabili in agricoltura, e che, in generale, tali concentrazioni sono decisamente inferiori ai valori limite fissati nell'allegato IB della direttiva.

ISSN 0254-1505

COM(97) 23 def.

# DOCUMENTI

IT 14

N. di catalogo : CB-CO-97-020-IT-C

ISBN 92-78-15159-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

64